



REGIONE MOLISE

Programma Regionale Molise FESR FSE+ 2021-2027

Priorità 1. Un Molise più intelligente

Strumento Finanziario

“Fondo Credito alle imprese”

INDICE

1. Definizioni e acronimi	3
2. Ambito di applicazione e obiettivo	4
3. Oggetto dell'Accordo	5
4. Sintesi esito vexA	6
5. Politica e strategia di investimento dello strumento	7
5.1.Obiettivi di investimento e risultati attesi	7
5.2.Ambito e beneficiari ammissibili	9
5.3.Vantaggio finanziario dello SF e aiuti di Stato	12
5.4.Ex esclusiva	12
5.5.Ruolo e responsabilità del Soggetto Gestore	12
5.6.Ruolo e responsabilità dell'Autorità di Gestione	15
5.7.Commissione di investimento	17
5.8.Politica di rischio, politica antiriciclaggio e conflitto di interessi	18
5.9.Governance	19
5.10.Politica degli investimenti	20
5.11.Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità e lista di esclusione	21
5.12.Linee guida di tesoreria	22
5.13.Timeline e procedura finanziaria	23
6. Commissioni	24
7. Sistema di monitoraggio, sorveglianza e rendicontazione	26
8. Audit	27
9. Visibilità, trasparenza e comunicazione	29
10. Performance del Fondo	30
11. Durata dell'Accordo	30
12. Liquidazione	33
13. Risoluzione controversie	33
14. Modifica dell'Accordo	34
ALLEGATO A – Strategia di Investimento	35
ALLEGATO B – Caratteristiche degli strumenti	42
ALLEGATO C – Funzionamento della Commissione di Investimento	44

PREAMBOLO

Nome del paese/della regione:	Italia - Regione Molise
Identificazione dell'Autorità di Gestione	AdG del PR FESR FSE+ 21-27
Numero del codice comune d'identificazione (CCI) del programma	2021IT16FFPR001
Titolo del programma correlato:	IT - PR Molise FESR FSE+ 2021-2027
Sezione pertinente del programma facente riferimento allo strumento finanziario:	PR FESR FSE+ 21-27 Priorità: 1. Un Molise più intelligente
Nome del Fondo SIE:	Fondo Europeo di sviluppo regionale
Identificazione della priorità	Priorità: 1. Un Molise più intelligente
Regioni in cui è attuato lo strumento finanziario (livello NUTS o altro)	
Importo stanziato dall'Autorità di Gestione per lo strumento finanziario:	La dotazione finanziaria massima prevista a valere sul PR FESR FSE+ 21-27 è di € 18.228.203 complessivi come di seguito articolati per obiettivo specifico di riferimento: 4.140.188,57 - OS RSO1.1; 1.046.421,43 - OS RSO1.2; 13.041.594,29 - OS RSO1.3.
Importo proveniente dai fondi SIE:	2.898.132,00- OS RSO1.1; 732.495,00 - OS RSO1.2; 9.129.116,00 OS RSO1.3.
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche (contributo pubblico del programma):	1.242.056,57 - OS RSO1.1; 313.926,43 - OS RSO1.2; 3.912.478,29 - OS RSO1.3.
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma):	0,00
Importo proveniente da fonti nazionali private (contributo privato del programma):	0,00
Importo proveniente da fonti nazionali pubbliche e private al di fuori del contributo al programma:	0,00
Data d'inizio prevista dello strumento finanziario:	Entro il 31.12.2025
Data di completamento prevista dello strumento finanziario:	31.12.2030
Recapiti delle persone di contatto per le comunicazioni tra le parti:	Gaspare Tocci, Regione Molise 0874-4291 Roberto Fagiarone, Finmolise S.p.A., 0874-4791

1. Definizioni e acronimi

Ai fini del presente Accordo, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) "Accordo": il presente Accordo finanziario e i suoi successivi emendamenti, integrazioni e modifiche;
- b) AdA: Autorità di Audit
- c) AdC: Autorità di Certificazione
- d) AdG: Autorità di Gestione
- e) RUP: Responsabile del Procedimento e in particolare Servizio "Competitività di sistemi produttivi" responsabile dell'esecuzione del seguente Accordo, senza che ciò costituisca delega delle funzioni specifiche della AdG
- f) CdS: Comitato di Sorveglianza
- g) CE: Commissione Europea
- h) Codice Unico di Progetto (CUP)": il codice fornito dal Ministero che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio nell'ambito degli investimenti pubblici;
- i) "doppio finanziamento": la previsione di cui all articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 così come riportata nelle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 e s.m.i.,
- j) FSE: Fondo Sociale Europeo
- k) FESR: Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
- l) "gestore autorizzato": il soggetto, diverso dal Soggetto Gestore, autorizzato ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'Unione Europea, o comunque residente in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo che siano compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e che sia soggetto a un regime di autorizzazione da parte delle autorità di vigilanza di uno dei suddetti Stati;
- m) "imprese target": le start - up, le micro, piccole e medie imprese PMI con elevato potenziale di sviluppo, con particolare riguardo verso le piccole e medie imprese delle filiere della transizione ecologica e le piccole e medie imprese che realizzano progetti innovativi;
- n) "incubatori/programmi di accelerazione": l'insieme di attività e servizi che sostengono la nascita e lo sviluppo di imprese;
- o) "intermediari finanziari ammissibili": gli intermediari finanziari autorizzati alla gestione di Fondi di Investimento alternativi mobiliari riservati di tipo chiuso, come identificati dal Testo Unico Bancario (TUB) e dal Testo Unico della Finanza (TUF);
- p) ReGiS Coesione: Il sistema informativo di scambio elettronico dei dati concernenti l'attuazione del PR 2021-2027 adottato dalla Regione Molise è ReGiS Coesione (anche ReGiS), si fonda su una piattaforma tecnologica software di gestione, monitoraggio e controllo unica sviluppata dalla Ragioneria generale dello Stato in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche di Coesione

Accordo Strumento Finanziario

- q) Operazione: nel contesto degli strumenti finanziari, il contributo del programma a uno strumento finanziario e il successivo sostegno finanziario fornito ai destinatari finali da tale strumento finanziario;
- r) PMI": le piccole, medie e microimprese, come definite dalla Commissione europea con Raccomandazione 361 dell'8 maggio 2003;
- s) PR: Programma Regionale
- t) principio DNSH": il principio di "non arrecare un danno significativo" definito all articolo 17 del regolamento UE 2020/852;
- u) Regione: ove non diversamente specificato si può intendere come AdG PR FSE+ FESR 2021-2027;
- v) regolamento finanziario": il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- w) Si.Ge.Co.": il sistema di gestione e controllo applicabile all'intervento di cui al presente Accordo;
- x) SIE (Fondi): Fondi Strutturali e di investimento Europei.

2. Ambito di applicazione e obiettivo

2.1. Il presente Accordo facendo seguito alla DGR 253 del 04 agosto 2025 prevede, la costituzione di un "Fondo Credito alle imprese", finalizzato all'attivazione degli obiettivi specifici RSO1.1, RSO1.2 e RSO1.3 della priorità 1 del Programma Regionale Molise 21-27 "Un Molise più intelligente" a sostegno della transizione verso un sistema produttivo più innovativo, competitivo e digitalizzato delle imprese del territorio.

2.2. Il "Fondo Credito alle imprese", operante con risorse pubbliche, provenienti dal PR Molise FESR FSE+ 2021-2027, sarà attivato attraverso l'erogazione di strumenti finanziari (*prestiti*) declinati in azioni progettuali che abbiano ricadute a beneficio delle imprese del territorio e del loro processo di innovazione.

2.3. Il Fondo potrà finanziare progetti potenzialmente in grado di contribuire allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, la diffusione di tecnologie avanzate e soluzioni digitali e il rafforzamento della competitività e crescita sostenibile delle PMI, promuovendo al contempo la creazione di nuova occupazione e la capacità delle imprese di cogliere le opportunità derivanti dalla trasformazione digitale e dagli investimenti produttivi.

2.4. Con la costituzione del "Fondo Credito alle imprese", la Regione intende raggiungere i seguenti obiettivi:

- Rafforzare la capacità innovativa del sistema produttivo regionale, sostenendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e introduzione di tecnologie avanzate nelle imprese (O.S. 1.1).
- Promuovere la trasformazione digitale di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, facilitando l'adozione di soluzioni digitali, servizi pubblici innovativi e nuove competenze (O.S. 1.2).

Accordo Strumento Finanziario

- Accrescere la competitività e la resilienza delle PMI, favorendo investimenti produttivi, crescita sostenibile, sviluppo di nuove iniziative imprenditoriali e creazione di occupazione di qualità (O.S. 1.3).

2.5. Per la realizzazione delle operazioni oggetto del presente Accordo, la Finmolise SpA agisce conformemente alla Strategia di Investimento riportata nell'Allegato A e che verrà successivamente declinata all'interno del Piano Aziendale, redatta in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE, con il PR FESR FSE+ Molise.

2.6. Per consentire alla Finmolise SpA di gestire il Fondo, la Regione in attuazione della DGR 253 del 04 agosto 2025 e della Determinazione Dirigenziale n. 7454 del 09 dicembre 2025 di approvazione della scheda di intervento "Strumento Finanziario", dispone la destinazione al Fondo, dopo la firma del presente Accordo, di una dotazione finanziaria dell'importo complessivo di € 18.228.203 come di seguito articolati:

- Obiettivo specifico RSO1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (€ 4.140.188,57);
- Obiettivo specifico RSO1.2 "Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione" (€ 1.046.421,43);
- Obiettivo specifico RSO1.3 "Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi" (13.041.594,29).

2.7. Per consentire una maggiore flessibilità operativa, in accordo con la Regione, il Soggetto Gestore potrà modulare l'utilizzo dei fondi tra le diverse azioni, applicando, ove necessario, il principio dei "vasi comunicanti" in funzione del differente tiraggio delle misure e dell'effettiva domanda espressa dal territorio.

3. Oggetto dell'Accordo

3.1. Con il presente Accordo, stipulato ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (UE) n. 1060/2021 le Parti convengono quanto segue:

- a) la Regione sulla base delle indicazioni in merito alla selezione degli intermediari finanziari stabilite dall'art.59 del Reg. delegato (UE) n. 1060/2021 e valutata la convenienza dell'affidamento e l'esperienza pregressa nella programmazione precedente nonché le indicazioni strategiche e politiche derivanti dalla DGR 253 del 04 agosto 2025, individua la Finmolise SpA quale Soggetto Gestore del Fondo, affidando alla stessa i compiti di esecuzione ai sensi dello stesso Regolamento Art. 59 paragrafo 3 lettera d;
- b) la Regione si impegna a destinare alla Finmolise SpA, ai sensi dell'art. 60 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1060/2021, le risorse finanziarie per la gestione del Fondo Credito alle imprese" e per provvedere ai relativi appostamenti di bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
- c) la Finmolise SpA si impegna ad esercitare l'attività necessaria alla gestione del Fondo Credito alle imprese", in applicazione dell'art. 59 del Reg. (UE) 1060/2021, nel rispetto

delle finalità definite dagli obiettivi specifici e dalle azioni del PR che contribuiscono al cofinanziamento del “Fondo Credito alle imprese”;

- d) la Regione eserciterà tutti i poteri decisionali, di vigilanza e di controllo previsti dal presente Accordo e dalla normativa comunitaria applicabile ai Fondi SIE e agli strumenti finanziari;
- e) la Finmolise SpA si impegna a valutare e selezionare i progetti che potranno beneficiare del sostegno del “Fondo Credito alle imprese” attraverso la predisposizione e pubblicazione di Avvisi pubblici condivisi con l’Assessorato allo sviluppo economico (nel RUP della procedura), o di altri strumenti adottati in conformità alla legislazione applicabile che, in ogni caso, garantiscano il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, supportando inoltre le attività di sensibilizzazione e animazione come meglio descritti agli artt. 5.5 e 10;
- f) la Regione si impegna a rimborsare alla Finmolise SpA i costi sostenuti per l’attività di cui ai precedenti punti c) e e), secondo quanto previsto dal presente Accordo e delle Linee Guida che saranno emanate dalla Sezione Competitività, fermi restando i limiti stabiliti dal Reg. (UE) n. 1060/2021 e comunque nella misura non superiore alla soglia 7% (sette) dell’importo totale dei contributi del programma. Il riconoscimento degli oneri di gestione seguirà comunque i criteri connessi alla performance raggiunta; i rimborsi effettuati dalla Regione in favore del Soggetto Gestore non hanno natura di corrispettivo per le funzioni svolte da quest’ultimo e saranno quantificati e corrisposti al solo fine di consentire il funzionamento della stessa che agirà secondo regole di efficienza e buon funzionamento a cui devono ispirarsi gli organi della pubblica amministrazione;
- g) le Parti stabiliscono le regole di funzionamento del Fondo Credito alle imprese” in conformità con quanto disposto dal Reg. (UE) n. 1060/2021;
- h) il presente accordo e gli allegati allo stesso sono redatti in conformità con le informazioni richieste dall’allegato X del Reg. 1060/2021;
- i) le Parti stabiliscono che alla scadenza del presente Accordo, di cui all’art.12, le risorse finanziarie residue del “Fondo Credito alle imprese” torneranno nella disponibilità dell’Autorità di Gestione e potranno essere utilizzate per ulteriori investimenti o a copertura dei costi sostenuti per la gestione del Fondo;
- j) gli interessi di giacenza maturati sulla quota parte di risorse finanziate a valere sul PR, entreranno a far parte della dotazione del Fondo e verranno utilizzati per ulteriori investimenti e/o a copertura dei costi sostenuti per la gestione del Fondo.

4. Sintesi esito vexA

4.1. La Valutazione ex Ante ha evidenziato un contesto caratterizzato da **razionamento del credito**, da una **limitata propensione delle imprese molisane a ricorrere all’indebitamento a condizioni di mercato**, e da specifiche **barriere di accesso ai finanziamenti** soprattutto per iniziative ad elevato rischio, quali i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione. Tale scenario conferma la validità della scelta regionale di

orientare gli strumenti finanziari prioritariamente verso il **prestito agevolato**, quale forma di sostegno maggiormente coerente con le esigenze del territorio, superando le difficoltà di accesso al credito e i costi finanziari crescenti registrati negli ultimi anni.

- 4.2. L'analisi dei fallimenti di mercato, unitamente alla necessità di sostenere un ecosistema imprenditoriale innovativo coerente con la **Smart Specialisation Strategy**, giustifica inoltre la concentrazione dell'intervento sugli **Obiettivi relativi alla RSI (Ricerca, Sviluppo e Innovazione)**, al fine di incrementare la competitività delle PMI e favorire una maggiore partecipazione delle MPMI a iniziative di ricerca e innovazione. Pur riconoscendo l'utilità potenziale di un fondo di garanzia — che avrebbe potuto generare un maggiore effetto leva — la VeXa evidenzia un probabile minore livello di adesione da parte delle imprese, considerato lo scenario creditizio attuale.
- 4.3. Alla luce di quanto emerso in sede di Riunione Tecnica preliminare e nel CdS di dicembre 2025, il Nucleo di Valutazione ha evidenziato la coerenza dello Strumento finanziario con la Vexa vigente.

5. Politica e strategia di investimento dello strumento

5.1. Obiettivi di investimento e risultati attesi

Il presente Accordo prevede la costituzione del "Fondo Credito alle imprese" operante con risorse pubbliche, provenienti dal PR FESR 2021-2027 della Regione Molise. Versamenti aggiuntivi potranno pervenire dallo stesso PR FESR o da altre fonti pubbliche eventualmente individuate.

Con la costituzione del "Fondo Credito alle imprese", l'AdG intende raggiungere i seguenti **obiettivi**:

- A. supportare le attività di R&I promuovendo sinergie tra le imprese e tra queste e gli organismi di ricerca, attraverso azioni mirate di trasferimento tecnologico che agevolino la transizione dalla ricerca fondamentale e applicata alle idee destinate al mercato (*Azione 1.1.1. Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e innovazione – ivi inclusi quelli incentrati sull'economia circolare – nelle imprese*);
- B. supportare la nascita e lo sviluppo di ecosistemi per l'innovazione", attivati da soggetti che fungono insieme da promotori e facilitatori di attività di R&I, sviluppando, quindi, un sistema di attrazione verso ulteriori partner qualificati, interni o esterni alla regione (*Azione 1.1.2. Rafforzamento dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione, ivi inclusi gli incubatori/acceleratori*);
- C. iniziative a supporto delle start-up al fine di ampliare la base imprenditoriale orientata all'innovazione (*Azione 1.1.3. Sostegno e accompagnamento alle start up innovative*);
- D. trasformazione digitale dei settori produttivi, dei servizi, delle professioni e del terzo settore, contribuendo ad accelerare il processo attualmente in corso. Si intende favorire la realizzazione di progetti di sviluppo imprenditoriale che puntano a valorizzare, in un contesto di integrazione funzionale, le potenzialità della digitalizzazione dei processi produttivi e commerciali per l'abbattimento delle

barriere fisiche e temporali per l'accesso ai prodotti e ai servizi aziendali evoluti (Azione 1.2.1. Sostegno alle PMI per l'acquisizione di soluzioni e servizi reali abilitanti la digitalizzazione di processi, servizi/prodotti, canali di vendita e distributivi, in forma singola e/o associata, anche in ottica di filiere e reti strategiche).

- E. supporto alla crescita dimensionale e organizzativa delle PMI in grado di orientarle nello scenario complesso di trasformazione del mercato, in cui rilevano le componenti dell'offerta (ideazione e progettazione di nuovi prodotti), e della domanda (esigenze di consumo e utilizzi), (Azione 1.3.1. Sostegno agli investimenti delle PMI per la realizzazione di investimenti innovativi e/o il riposizionamento competitivo);
- F. intervento tramite iniziative focalizzate sul sostegno ai processi di innovazione nelle PMI, beneficiarie degli interventi, relative alla creazione e sviluppo di servizi complementari alla ricettività, servizi cioè che vadano a soddisfare bisogni diversi da quelli del "dove dormire" (Azione 1.3.2. Sostegno alle imprese culturali e creative a fini turistici);
- G. facilitare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, adeguando l'offerta di servizi di incubazione e, al contempo, di fornire il necessario supporto alle imprese che hanno conseguito un sufficiente livello di maturità e di indipendenza per procedere con l'insediamento sul territorio (Azione 1.3.3. Sostegno alle imprese da processi di incubazione, spin off, spin out ecc.);
- H. finanziamento di investimenti ecosostenibili delle PMI che contribuiscano alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; alla transizione verso un'economia circolare; alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento; alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (Azione 1.3.4. Sostegno alla competitività delle PMI per la transizione verso forme di produzione a minore impatto energetico e ambientale, verso l'economia verde e circolare);
- I. favorire la nascita di forme di collaborazione attraverso reti, consorzi, partnership, nonché l'attivazione di sinergie efficaci con il sistema di servizi avanzati per le imprese (Azione 1.3.5. Sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese);
- J. agevolare un supporto esterno alle PMI o a gruppi di PMI, organizzate in reti, consorzi o ATI, in termini di servizi avanzati, compresi quelli di gestione, marketing e progettazione (Azione 1.3.6 Servizi avanzati di sostegno alle PMI e a gruppi di PMI).

Risultati attesi

Le azioni finanziate attraverso il Fondo mirano a generare effetti misurabili e coerenti con gli obiettivi del Programma, con particolare riferimento a competitività, digitalizzazione e innovazione del tessuto produttivo regionale. In particolare, ci si attende di conseguire i seguenti risultati:

5.1.1. Rafforzamento del sistema produttivo mediante:

5.1.1.1. sostegno diretto alle imprese per investimenti in capitale fisso, innovazione e sviluppo tecnologico;

- 5.1.1.2. sostegno indiretto attraverso la disponibilità e l'accesso a laboratori ad alta specializzazione, infrastrutture e servizi avanzati per l'innovazione.
- 5.1.2. Avanzamento della trasformazione digitale, in linea con i principi e le priorità del Digital Europe Programme, attraverso:
- 5.1.2.1. supporto alle PMI nei processi di digitalizzazione e adozione di tecnologie evolute;
 - 5.1.2.2. sviluppo di nuovi servizi pubblici digitali in chiave di semplificazione e trasparenza, promuovendo lo sviluppo di competenze nell'ottica di rafforzare i processi di inclusione e partecipazione
- 5.1.3. Aumento del numero di imprese a elevata intensità digitale, grazie all'adozione di soluzioni ICT avanzate, tecnologie abilitanti e modelli gestionali innovativi.
- 5.1.4. Crescita del numero di PMI innovative, che introducono nuovi prodotti, servizi o processi, migliorando la propria competitività e la capacità di posizionarsi nei mercati nazionali e internazionali.
- 5.1.5. Sostenibilità nel tempo delle nuove iniziative imprenditoriali, con particolare riferimento alle startup e nuove imprese che, grazie al sostegno ricevuto, permangono sul mercato e consolidano il loro modello di business.

Obiettivo specifico	Indicatore	Unità di misura	Target finale (2029)
RS01.1	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	Imprese	10
RS01.2	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	Imprese	14
RS01.3	Imprese sostenute mediante strumenti finanziari	Imprese	32

5.1.6. Alla luce del principio espresso al punto 2.7, sopra riportato, si specifica che tali target potranno essere oggetto di revisione e rimodulazione in funzione della capacità di assorbimento della domanda potenziale ed effettiva sui vari OS.

5.2. Ambito e beneficiari ammissibili

5.2.1. I beneficiari finali dello Strumento sono le imprese della Regione Molise nelle diverse dimensioni aziendali, con particolare attenzione per le micro e piccole in quanto meno propense all'introduzione di processi innovativi. Parimenti, tra le imprese beneficiarie figurano le start-up che scontano una maggiore difficoltà a dimostrare il merito creditizio per il finanziamento dei progetti innovativi.

5.2.1.1. Pertanto, come individuate dalle singole azioni individuate per l'attuazione di SF saranno principalmente destinatarie le micro, piccole e medie definite secondo la regolamentazione vigente, in forma singola e associata. Alcune delle azioni specifiche vedranno come destinatarie anche le grandi imprese del territorio.

5.2.1.2. Sono ammissibili al "Fondo Credito alle imprese" tutte le attività economiche ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE)

n.1058/2021¹, purché compatibili con i regimi di aiuti di cui al successivo comma.

5.2.1.3. Pertanto, le attività economiche dovranno risultare ammissibili rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), oppure nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli: n. 14 Aiuti a finalità regionale agli investimenti" applicabile unicamente per gli interventi di cui al successivo art. 8 comma 1 lettera a); n. 22 Aiuti alle imprese in fase di avviamento".

5.2.1.4. Nell'ambito di attuazione dell'Azione 1.1.1. "Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e innovazione - ivi inclusi quelli incentrati sull'economia circolare - nelle imprese" e dell'Azione 1.1.2. "Rafforzamento dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione, ivi inclusi gli incubatori/acceleratori" tra i destinatari del Fondo vanno considerati anche **Centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenza pubblici**. Tali soggetti possono qualificarsi come destinatari del Fondo solo in caso di sostegno alle attività di R&I svolta attraverso collaborazioni tra sistema produttivo e organismi di ricerca.

5.2.1.5. La selezione dei destinatari terrà, inoltre, conto dei criteri di ammissibilità decisi dal Comitato di Sorveglianza il 19 maggio 2023², in particolare:

- Coerenza con strategia, contenuti, obiettivo specifico ed indicatori del PR;
- Conformità della proposta progettuale ai requisiti oggettivi previsti dal bando;

¹ a) lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;

b) gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;

c) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;

d) un'impresa in difficoltà, quali definite all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 salvo se autorizzato nell'ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;

e) gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all'articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014, in uno dei casi seguenti: i) nelle misure di mitigazione dell'impatto ambientale; o ii) nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;

f) gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto: i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o ii) per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;

g) gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto: i) per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; ii) gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;

h) investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto: i) la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini: (a) ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE; (b) ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE; (c) investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso; ii) gli investimenti

nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi; iii) gli investimenti in: (a) veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici; e (b) veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

²Disponibili online al seguente indirizzo:

<https://www.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/1%2Fe%2F1%2FD.c581e48b75f437ca0394/P/BLOB:ID=19284/E/pdf?mode=download#page10>

- Rispondenza del progetto alla Smart Specialisation Strategy regionale;
- Addizionalità del progetto di ricerca proposto rispetto alle ordinarie attività di ricerca realizzate dal soggetto proponente (azione 1.1.1);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060;
- Rispetto del principio DNSH, ove applicabile secondo le metodologie individuate dagli Allegati I e II del Reg. Del (UE) 2021/2139 e della Guida Operativa elaborata dal MEF, ed in coerenza con il risultato dell'analisi VAS;
- Ambiti tematici del progetto: trasformazione digitale dei settori produttivi (azione 1.2.1);
- Contributo qualitativo allo sviluppo del settore/indotto e ai livelli di occupazione (azione 1.3.1.);
- Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Regolamento (UE) 2021/1060 (azione 1.3.1., azione 1.3.2., azione 1.3.3., azione 1.3.4., azione 1.3.5., azione 1.3.6.);
- Coerenza con la Vision S3 (azione 1.3.2., azione 1.3.3., azione 1.3.5., azione 1.3.6.);
- In caso di incubazione: coerenza delle caratteristiche progettuali con i vigenti regolamenti insediativi (azione 1.3.3.);
- In caso di spin out: adeguatezza del livello di maturità aziendale dell'impresa proponente (azione 1.3.3.);
- Progetti che prevedano investimenti ecosostenibili delle PMI che contribuiscano alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici, all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; alla transizione verso un'economia circolare; alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento; alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi (azione 1.3.4.);
- Progetti che prevedano forme di collaborazione attraverso reti, consorzi, partnership, nonché l'attivazione di sinergie efficaci con il sistema di servizi avanzati per le imprese (azione 1.3.5.).

5.2.1.7. Inoltre, il Comitato di Sorveglianza ha individuato criteri di premialità, tra i quali comuni a tutte le azioni sono i progetti che garantiscono la parità tra uomini e donne e la tutela dell'inclusione favorendo l'accessibilità alle persone con disabilità.

5.2.1.8. Tali criteri di selezione potranno essere di volta in volta integrati e/o modificati nei dispositivi attuativi del Fondo, anche in coerenza con eventuali modifiche degli stessi da parte del Comitato di Sorveglianza, e in particolare dovrà essere valutata la sostenibilità economica dei progetti.

5.3. Vantaggio finanziario dello SF e aiuti di Stato

- 5.3.1. La valutazione ex-ante dimostra che la creazione di un “Fondo Credito alle imprese” risulta pienamente rispondente alle esigenze emerse riguardanti il supporto di soggetti con difficoltà di accesso al credito.
- 5.3.2. Il valore aggiunto dello strumento finanziario oggetto del presente Accordo risiede principalmente in un effetto moltiplicatore, conseguito quando il rimborso dell’investimento iniziale, in aggiunta agli interessi sul capitale, è riutilizzato per lo strumento stesso.
- 5.3.3. Il Fondo interverrà, erogando strumenti finanziari in favore dei soggetti identificati dal precedente art. 5.2, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di strumenti finanziari art. 58 e seguenti del Reg. (UE) 1060/2021 e opererà nel pieno rispetto delle normative comunitarie vigenti secondo le modalità e i criteri degli aiuti c.d. *de minimis*” di cui al Regolamento (UE) n. 2023/2831 Regolamento GBER 651/2014 articolo 20 e seguenti. Ai sensi dei richiamati Regolamenti, le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui ai medesimi sono considerate misure esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato.
- 5.3.4. Alle imprese per le quali ricorrono i presupposti indicati negli articoli n. 14, 21, 22 c, 25, 26 regolamento UE n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, si applicano i massimali e le disposizioni ivi indicate.
- 5.3.5. Resta altresì valido il divieto di superamento del cumulo degli *aiuti de minimis*” di cui all’articolo 6 del Regolamento UE 2831/2023.

5.4. Exclusiva

- 5.4.1. La Finmolise s.p.a. è una società per azioni interamente di proprietà regionale e soggetta al controllo della Regione Molise, in possesso dei requisiti necessari per la gestione in house di suddetto Fondo.
- 5.4.2. La Finmolise SpA concorre, in attuazioni dei piani, programmi ed indirizzi della Regione Molise, allo sviluppo economico e sociale del territorio.
- 5.4.3. La Finmolise SpA nella sua qualità di società *“in house”* della Regione Molise, riceve esclusivamente dalla Regione gli incarichi relativi alle attività da svolgere mediante affidamento diretto ed è soggetta a poteri di direzione e controllo da parte della Regione Molise.

5.5. Ruolo e responsabilità del Soggetto Gestore

- 5.5.1. Ai sensi del presente Accordo la Finmolise SpA è responsabile:
- 5.5.1.1. del perseguitamento della strategia di investimento e del relativo Piano Aziendale di cui all’Allegato X;
- 5.5.1.2. della revisione della strategia di investimento conformemente a quanto previsto dall’art. 5.10, della predisposizione del Piano Aziendale e degli Avvisi pubblici;
- 5.5.1.3. della predisposizione e condivisione e attuazione delle linee guida delle attività di promozione della misura di finanziamento;

- 5.5.1.4. della predisposizione e pubblicazione di Avvisi di attuazione o altre modalità conformi alla normativa vigente (previo ottenimento del parere di coerenza da parte del RUP), in osservanza dei principi generali di trasparenza, non-discriminazione e parità di trattamento, finalizzati alla selezione dei destinatari idonei a ricevere contributi dal Fondo per la realizzazione di operazioni, allo scopo di attuare la strategia di investimento;
- 5.5.1.5. dell'analisi preliminare di fattibilità delle proposte progettuali sulla base di variabili ritenute chiave per l'intervento "Fondo Credito alle imprese"; si riportano di seguito alcuni esempi di variabili rimandando al successivo Piano Aziendale per un maggiore dettaglio:
- la qualità dell'analisi del bisogno che si intende affrontare;
 - la rilevanza dell'intervento regionale;
 - la sostenibilità dell'intervento.
- 5.5.1.6. del processo istruttorio delle domande di finanziamento e del processo erogativo dei prestiti;
- 5.5.1.7. della trasmissione dei procedimenti istruttori, di cui ai punti precedenti, all'AdG per le deliberazioni di competenza;
- 5.5.1.8. dell'erogazione dei finanziamenti;
- 5.5.1.9. del supporto alla fase di perfezionamento della proposta progettuale attraverso un servizio di capacity building da fornire alle start-up, anche avvalendosi del supporto di esperti esterni, così da accompagnare le stesse nella definizione degli aspetti più tecnici legati e risultati attesi;
- 5.5.1.10. della alimentazione dei format per la raccolta dei dati necessari per la valorizzazione e l'implementazione del Sistema informativo del PR e per la valutazione;
- 5.5.1.11. del controllo e coordinamento delle attività, necessarie alla gestione della misura di finanziamento;
- 5.5.1.12. della gestione dei rientri dei finanziamenti ivi incluso le procedure di sollecito per eventuali morosità (art. 5.6) e delle procedure di recupero;
- 5.5.1.13. delle attività di monitoraggio finalizzate al reporting all'AdG delle performance del Fondo, del raggiungimento dei target e in generale dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale del Fondo;
- 5.5.1.14. Del reperimento delle informazioni necessarie al fine di consentire all'AdG di ottemperare agli obblighi imposti dall'Unione Europea in materia di:
- aiuti di Stato, di cui all'art. 5.3 ove applicabile, ivi incluso il monitoraggio e controllo di conformità con le norme applicabili in materia di registro aiuti; il RUP presenterà alla Finmolise SpA la lista di informazioni necessarie ai fini di quanto precede;
 - stabilità delle operazioni;
 - trasmissione alla Regione dello stato di avanzamento delle attività di gestione del Fondo, in conformità con quanto previsto dall'art. 7;

- iv) gestione di tesoreria del Fondo, in accordo con le Linee Guida di Tesoreria (art. 5.12).
- 5.5.2. Finmolise SpA dovrà inoltre gestire nel suo complesso il Fondo, attraverso la corretta contabilizzazione delle operazioni a valere sulle diverse fonti finanziarie.
- 5.5.3. Finmolise raccoglierà e renderà disponibili, secondo modalità e tempi indicati dalla Regione Molise, la documentazione, le informazioni e i dati utili all'attività di reporting e controllo dell'Autorità di Gestione e, con particolare riferimento alla "Relazione Annuale di Controllo" di cui all'art. 77, par. 3, l. B e alla "Relazione Annuale di Audit" di cui all'art. 81, par. 5 " del Reg. UE n. 1060/2021.
- 5.5.4. Finmolise SpA è responsabile della propria gestione ed amministrazione interna connessa con la realizzazione dell'operazione "Fondo Credito alle imprese" ed è tenuta a nominare un project manager, punto di riferimento per la Regione per l'esecuzione del presente Accordo.
- 5.5.5. Finmolise SpA è inoltre tenuta ad approvare politiche interne che assicurino la realizzazione dell'operazione in conformità con il presente Accordo.
- 5.5.6. Finmolise SpA può avvalersi di consulenze esterne o altre risorse aggiuntive per l'espletamento delle attività di gestione del Fondo, e per eventuale supporto tecnico da fornire ai destinatari finali in fase di progettazione; questa dovrà comunque attenersi al controllo preventivo del Servizio "Competitività di sistemi produttivi".
- 5.5.7. Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi la Finmolise SpA dovrà procedere alla selezione del fornitore in rispetto a quanto disciplinato nel Decreto legislativo 36/2023 del 31 marzo 2023, dal Si.GE.CO del PR e dal Regolamento per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in vigore presso la Finmolise.
- 5.5.8. Finmolise SpA è tenuta ad adottare le risoluzioni espresse dalla Regione, in particolare astenendosi dall'eseguire le attività su cui la Regione e la Commissione di Investimento abbiano espresso parere contrario.
- 5.5.9. Finmolise SpA non è responsabile per i risultati economici dalle iniziative finanziarie.
- 5.5.10. Ai sensi dell'art. 59, par. 6 del Regolamento UE n.1060/2021, la responsabilità finanziaria dell'Autorità di Gestione non supera l'importo impegnato dall'Autorità di Gestione a favore dello strumento finanziario nell'ambito del pertinente accordo di finanziamento.
- 5.5.11. Ai sensi dell'art. 59, par. 7 del Regolamento UE n.1060/2021, la Finmolise sostiene i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano economico o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali è trasparente e non dà luogo a conflitti di interessi.

5.5.12. La responsabilità della Finmolise SpA è limitata ai casi di dolo o colpa grave. La Finmolise SpA non è responsabile nei confronti dell'AdG per i danni indiretti.

5.5.13. La responsabilità della Finmolise SpA è esclusa per qualsiasi provvedimento adottato sulla base delle direttive dell'AdG.

5.5.14. Fermi restando gli impegni della Finmolise SpA alla realizzazione delle operazioni, l'AdG si impegna a tenere manlevata ed indenne la Finmolise SpA da qualsiasi onere, costo e responsabilità della stessa Finmolise SpA relativi a diritti vantati da terzi nei confronti della Finmolise SpA, qualora questi siano dovuti a causa del perseguitamento delle operazioni. Tale obbligo dell'AdG sussiste solo nel caso in cui tali costi, oneri e responsabilità non siano stati determinati da dolo, colpa grave o omissioni della Finmolise SpA, e che quest'ultima si sia comunque diligentemente difesa dalle contestazioni addebitategli.

5.5.15. Il tasso minimo di condivisione del rischio e il tasso di default atteso si basano sulla considerazione delle esperienze pregresse e dei risultati della valutazione ex ante che giustificano il sostegno allo strumento finanziario tenendo conto della modalità di rotazione dello strumento (ove applicabile).

5.6. Ruolo e responsabilità dell'Autorità di Gestione

5.6.1. A norma dell'art. 72 del Reg. 1060/2021 l'AdG è responsabile della gestione del programma allo scopo di conseguire gli obiettivi del programma e tra l'altro garantisce, ai sensi dell'art. 74 del Reg. n. 1060/2021 che l'operatività del Fondo sia conforme alla legislazione comunitaria applicabile, alla strategia del P.R. Molise 2021-2027, ivi compresa la loro coerenza con le pertinenti strategie alla base del programma.

5.6.2. L'Autorità di Gestione del PR 21-27, ai sensi dell'art. 74 del Regolamento 1060/2021 è tenuta a:

- a. eseguire verifiche di gestione per accettare l'effettivo utilizzo delle risorse;
- b. assicurarsi che la spesa sia ammissibile al PR ai sensi dell'art. 63 del Reg. 1060/2021;
- c. assicurare il rispetto degli adempimenti di monitoraggio e controllo previsti dal Sistema di Gestione Controllo, dal presente Accordo e dagli strumenti attuativi;
- d. assicurare l'assenza di doppio finanziamento e la coerenza delle dichiarazioni "de minimis";
- e. dotarsi di una procedura che consenta il tempestivo recupero dei prestiti nei confronti dei destinatari finali insolventi in accordo con le procedure di sollecito stabilite da Finmolise;
- f. porre in atto misure e procedure antifrode efficace e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- g. redigere la dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Reg. n. 1060/2021;

- h. acquisire le relazioni ed i relativi esiti istruttori delle domande di accesso al “Fondo Credito alle imprese” presentate alla Finmolise SpA;
- i. approvare i Rapporti di Avanzamento di cui all art. 7;
- j. predisporre le determinazioni di approvazione o diniego del finanziamento;
- k. approvare i documenti della Finmolise sulla modifica o revisione della strategia di investimento e del Piano Aziendale;
- l. nominare della Commissione di Investimento e della Segreteria Tecnica (se del caso);
- m. approvare la selezione dei richiedenti idonei atti ad accedere al Fondo, effettuata dalla Finmolise SpA;
- n. esprimere pareri e approva i bilanci preventivi del Fondo redatti e presentati dalla Finmolise;
- o. verificare che tutti i documenti giustificativi riguardanti un’operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento dell’Autorità di Gestione al beneficiario.

5.6.3. Oltre alle responsabilità di cui sopra, la Regione, sulla base delle informazioni ricevute dalla Finmolise SpA:

- a. valuta l’attività posta in essere della Finmolise SpA rispetto alla realizzazione degli obiettivi del Fondo, i risultati previsti nella strategia di investimento, nonché la performance del Fondo e la conformità con gli obiettivi della stessa e con il PR;
- b. formula, se necessario, raccomandazioni di natura generale, indirizzate alla Finmolise SpA, circa i risultati dell’operatività del “Fondo Credito alle imprese”, il possibile sviluppo delle attività del Fondo e le ulteriori attività volte a ottimizzare l’impatto nell’economia regionale dell’operazione.

5.6.4. Il Fondo effettua i propri investimenti anche in co-investimento con altri fondi gestiti dal Soggetto Gestore con politica di investimento simile a quella del Fondo, nonché con ulteriori partner strategici, ivi inclusi i partecipanti ed i soggetti del gruppo di questi.

5.6.5. In tutti i casi in cui la Finmolise SpA necessiti di interpellare il RUP della procura e/o l’AdG, questa invierà la documentazione relativa al RUP della procura che dovrà esprimere parere positivo o negativo entro il termine di 20 giorni lavorativi. Tale termine è da ritenersi sospeso in caso di invio di documentazione incompleta. Il parere positivo o negativo della Regione verrà inviato alla Finmolise SpA in forma scritta.

5.6.6. L’AdG può delegare le proprie funzioni, mantenendo in ogni caso le responsabilità di indirizzo e di coordinamento, ad appositi organismi selezionati (quali ad esempio i Responsabili d’Azione del PR che andranno opportunamente istituiti nel qual caso si intenda prevedere suddette deleghe).

5.7. Commissione di investimento

- 5.7.1. La struttura di governance dello strumento finanziario, finalizzata a garantire che le decisioni in materia di prestiti siano attuate nel rispetto delle prescrizioni di legge applicabili e delle norme di mercato, è assicurata da una Commissione di investimento, operativa fino al termine del presente Accordo. Le Parti convengono che ogni decisione e deliberazione adottata dalla Commissione di Investimento verrà adottata da quest'ultima solo a seguito di un'adeguata valutazione della posizione della Regione, e che la Finmolise SpA, ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, è autorizzata a valutare che ogni decisione o risoluzione adottata dal Comitato di Investimento sia espressione della posizione della Regione.
- 5.7.2. Le decisioni o risoluzioni adottate dalla Commissione di Investimento non costituiscono delega di responsabilità dall'Autorità di Gestione alla Commissione di Investimento; l'Autorità di Gestione rimane la sola responsabile in relazione all'adempimento dei propri doveri, secondo quanto previsto dalla normativa europea sui Fondi SIE.
- 5.7.3. La Regione è tenuta ad istituire una Commissione di Investimento, costituita da **tre** Membri (Membri CI") nominati dalla stessa tra i propri funzionari (in modo da rappresentare l'Assessorato Sviluppo economico) dotati di esperienza in operazioni della stessa natura di quelle previste per la realizzazione Fondo. Uno dei Membri CI svolge funzioni di presidente della Commissione di Investimento. La Finmolise SpA ha la facoltà di nominare fino a due dei propri dipendenti, i quali hanno la facoltà di partecipare alle riunioni della Commissione di Investimento in qualità di Osservatori CI; gli Osservatori CI non possono essere considerati Membri CI. La Commissione di Investimento ha diritto di nominare altri soggetti che svolgano la funzione di Osservatori CI ad hoc, qualora ritenga tale partecipazione opportuna, tenuto conto dell'ordine del giorno della riunione e della tematica affrontata. Per le regole di funzionamento della Commissione, si rimanda all'Allegato C del presente Accordo.
- 5.7.4. I Membri CI devono essere nominati dalla Regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di efficacia del presente Accordo.
- 5.7.5. La Commissione di Investimento è competente ad:
- assicurare il coordinamento e la vigilanza delle attività operative;
 - esprimere pareri preliminari su progetti presentati dalla Finmolise SpA sulla modifica o sulla revisione della Strategia di Investimento;
 - assicurare le funzioni di interfaccia tra le strutture tecnico – amministrative della Regione e del Soggetto Gestore;
 - monitorare l'andamento dello svolgimento delle attività definendone eventuali aggiustamenti in itinere, al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente anche con riferimento anche agli aspetti di natura finanziaria;
 - esprimere pareri preliminari sulle proposte progettuali in modo da indirizzare le attività di sensibilizzazione e supporto offerte da Finmolise verso le iniziative e le tematiche ritenute maggiormente rilevanti in termini di impatto sul bilancio regionale e di urgenza di risoluzione del problema sociale;

- d. esaminare l'evoluzione e la strategia del Fondo;
- e. adottare le regole di organizzazione interna che la Commissione di Investimento ritenga appropriate al proprio funzionamento;
- f. partecipare alla valutazione delle operazioni da ammettere al sostegno finanziario.

5.7.6. La Commissione di Investimento esprime raccomandazioni di cui l'AdG e di conseguenza Finmolise SpA devono ragionevolmente attenersi relativamente all'attuazione dello strumento, adottando laddove necessario revisioni al presente Accordo di Finanziamento, ai documenti di attuazione e/o alla Strategia di Investimento del Fondo.

5.8. Politica di rischio, politica antiriciclaggio e conflitto di interessi

5.8.1. Il Soggetto Gestore, nel rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, in particolare, si impegna a:

- a. assicurare il principio di sana gestione finanziaria e la trasparenza secondo quanto disciplinato nell'articolo 33 del regolamento finanziario;
- b. adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti di interessi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- c. adottare un adeguata politica di contenimento e gestione del rischio al fine di assicurare una buona gestione del Fondo;
- d. adottare una organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e internazionale;
- e. adottare misure adeguate volte ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi sostenuti con risorse pubbliche, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle istruzioni fornite dalla circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 e s.m.i., ferme restando le specificità dell'intervento di cui al presente Accordo;
- f. adottare opportune linee guida di tesoreria come indicate all'art. 5.12;
- g. garantire l'avvio tempestivo dell'intervento per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento e di sottoporre al Ministero le eventuali modifiche al progetto.

5.8.2. Il Soggetto Gestore gestisce eventuali conflitti d'interesse secondo quanto disposto nel regolamento delegato (UE) 2019/820 della Commissione del 4 febbraio 2019 che integra il regolamento (UE) n. 345/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva

finanziaria, trasparenza e sorveglianza per quanto riguarda i conflitti di interesse, nonché della Parte 4 del Regolamento della Banca d'Italia di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis), del TUF. In particolare, il Soggetto Gestore implementa procedure e misure organizzative per l'individuazione, gestione e informazione relative ai conflitti d'interesse; adotta un efficace politica di gestione dei conflitti di interesse in linea con il principio di proporzionalità e mantiene un registro dei medesimi.

5.8.3. Il Fondo ha un obiettivo di rischio / rendimento in linea con le disposizioni normative vigenti.

5.8.4. Il Soggetto Gestore è dotato di presidi organizzativi e di governance in linea con la normativa di settore di fonte nazionale e sovranazionale.

5.8.5. È fatto obbligo al personale della Finmolise SpA coinvolto nell'attuazione del Fondo di non assumere funzioni o incarichi che possano dar luogo a un conflitto d'interessi con i loro doveri e compiti, e di dichiarare eventuali conflitti d'interessi potenziali che possano nascere durante l'espletamento delle proprie funzioni, astenendosi dal processo decisionale sulla materia oggetto del conflitto d'interessi.

5.9. Governance

5.9.1. Il Soggetto Gestore, con riferimento alla conduzione del Fondo applica un sistema di governance basato su una divisione di poteri e un assegnazione di ruoli, capace di favorire il miglior impiego delle risorse affidate per lo sviluppo delle imprese target.

5.9.2. Lo strumento prevede diversi attori che partecipano alla realizzazione della strategia del Fondo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati:

- a. la AdG ha il compito di individuare i settori principali di interesse, le performance attese e di adempiere a tutte le procedure necessarie relative al monitoraggio e alla sorveglianza delle operazioni nell'ambito del Fondo in oggetto;
- b. la Finmolise SpA facilita la conclusione dei contratti con i diversi attori, monitora i programmi per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, cura la gestione dello strumento e eroga i prestiti sotto forma di mutuo/prestito/capitale di rischio etc (art. 5.5);
- c. i beneficiari obiettivo accedono al finanziamento di progetti potenzialmente in grado di contribuire allo sviluppo della ricerca e dell'innovazione, la diffusione di tecnologie avanzate e soluzioni digitali e il rafforzamento della crescita sostenibile delle PMI, beneficiano della creazione di nuova occupazione e alle opportunità derivanti dalla trasformazione digitale e dagli investimenti produttivi.

5.9.3. Il Consiglio di Amministrazione del Soggetto Gestore è l'organo al quale sono demandate le principali scelte di investimento in relazione al Fondo, con particolare riferimento alla definizione delle strategie generali in materia di investimento e disinvestimento del fondo, all'approvazione delle operazioni di investimento e/o disinvestimento inclusi i relativi costi, coerentemente con gli obiettivi e le politiche

definite nel Regolamento di gestione, fermo restando quanto stabilito dal presente Accordo;

5.9.4. La Commissione Investimenti come descritto all'art. 5.7, assolve la funzione di supportare il Soggetto Gestore nella valutazione delle opportunità di investimento rilasciando pareri tecnici non vincolanti salvo quanto previsto al punto 5.4.8.

5.10. Politica degli investimenti

5.10.1. Per la realizzazione dell'operazione oggetto del presente Accordo, la Finmolise SpA agisce conformemente alla Strategia di Investimento riportata nell'allegato A e che verrà successivamente declinata all'interno del Piano Aziendale, redatta in conformità con la normativa comunitaria sui Fondi SIE, con il PR FESR FSE+ Molise 2021-2027.

5.10.2. I prodotti finanziari sono descritti nell'allegato C (Caratteristiche dello strumento) e nel Piano Aziendale.

5.10.3. Gli investimenti sono realizzati nel rispetto dei criteri e vincoli indicati nel presente Accordo.

5.10.4. Gli investimenti sono realizzati con un approccio di cooperazione tra la Regione Molise e la Finmolise SpA, in raccordo con la Commissione di Investimento costituito ai sensi dell'art. 5.7, per la preparazione, programmazione e realizzazione del "Fondo Credito alle imprese", per l'individuazione dei progetti ammissibili definizione delle modalità di erogazione del contributo sotto forma di prestiti.

5.10.5. L'Allegato A (Strategia di Investimento) tiene conto dei seguenti criteri guida:

- l'integrazione trasversale degli interventi proposti che consenta di attivare opportune sinergie con altri strumenti o di rafforzare le possibilità di intervento finanziato con risorse diverse dal "Fondo Credito alle imprese", al fine di concorrere in maniera unitaria al processo di sviluppo economico e dell'occupazione nei territori interessati;
- la sostenibilità delle iniziative programmate che devono mirare al consolidamento dello sviluppo economico ed occupazionale delle realtà locali nella cornice attuativa di un Fondo rotativo;
- l'esigenza di interpretare le specificità e le principali vocazioni del territorio.

5.10.6. La Regione, qualora lo ritenga necessario, anche a seguito di proposte pervenute dalla Finmolise SpA, può promuovere la modifica dell'Allegato B "Strategia di investimento", secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Accordo, tenendo conto:

- performance e l'impatto del Fondo rispetto ai risultati attesi;
- modifiche regolamentari che riguardano i Fondi SIE;
- aggiornamento e revisione della Valutazione Ex Ante;
- esiti delle valutazioni e delle attività di animazione;
- raccomandazioni dell'Autorità di Gestione del PR FESR FSE+ Molise;

- raccomandazioni della Commissione di Investimento del Fondo;
- eventuali raccomandazioni del Comitato di Sorveglianza per il PR FESR FSE+ Molise.

5.10.7. Qualora tale revisione si renda necessaria, la Finmolise SpA, di concerto con la Regione e la Commissione di Investimento, modifica la Strategia di Investimento, secondo il disposto dal presente Accordo.

5.10.8. Al fine di mantenere la disponibilità delle risorse, nell'ottica di una sana gestione finanziaria dello strumento, il Soggetto Gestore, la AdG e il RUP della procedura opereranno affinchè sia limitato il rischio di default delle iniziative finanziate, anche attraverso le azioni di supporto descritte al punto precedente e le azioni di monitoraggio e controllo descritte ai successivi articoli. A tal fine, il tasso di default previsionale massimo, inteso come posizioni passate in sofferenza rapportate alle iniziative finanziate, è stimato pari ad una percentuale massima del 8%.

5.10.9. In ogni caso, alla data di liquidazione del Fondo, ogni importo prodotto dalla liquidazione verrà attribuita alla Regione.

5.11. Politica di verifica del principio DNSH e della sostenibilità e lista di esclusione

5.11.1. Al fine di assicurare che le operazioni sostenute nell'ambito del Fondo soddisfino il requisito di conformità al principio DNSH, prima di perfezionare l'investimento e durante tutta la durata dello stesso, il Soggetto Gestore esclude dalla possibilità di investire in imprese target che svolgano alcuna delle attività tra quelle elencate all'articolo 3, comma 4 del decreto 3 marzo 2022.

5.11.2. Il Soggetto Gestore assicura che, prima di perfezionare l'investimento e durante tutta la durata dello stesso, le risorse del Fondo non siano impegnate in operazioni di investimento in attività non conformi alla normativa ambientale europea e nazionale.

5.11.3. Nel caso di investimento indiretto, il Soggetto Gestore prevede che il rispetto dei requisiti di cui al presente paragrafo vengano assunti dal gestore autorizzato.

5.11.4. La politica di verifica del rispetto del principio DNSH viene applicata dal Soggetto Gestore facendo altresì riferimento ai requisiti tassonomici relativi ai codici Nace/Ateco soggetti ad esclusione come riportati alla Scheda 26 di cui alla Guida operativa allegata alla circolare RGS- MEF del 30 dicembre 2021, n. 32.

5.11.5. Il Soggetto Gestore non può operare investimenti ricadenti nell'ambito dei seguenti codici Nace/Ateco:

- 05: estrazione di carbone (esclusa torba);
- 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale;
- 07: estrazione di minerali metalliferi;
- 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva);
- 24.46: trattamento dei combustibili nucleari;
- 09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale;

- 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio;
- 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte;
- 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi;
- 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi.

5.11.6. Al fine di cui al paragrafo 3.11.2, il Soggetto Gestore verifica che gli investimenti del Fondo rispettino i criteri di cui al precedente paragrafo, attraverso le due fasi di seguito descritte:

- *ex ante*: nel caso di investimento diretto, il Soggetto Gestore verifica che le risorse non siano utilizzate per investire in Imprese target che svolgano attività nei settori/codici Nace/Ateco sopra elencati; in caso di investimento indiretto, il medesimo impegno è assunto con riferimento ai fondi target di terzi;
- *ex post*: nel caso di investimento diretto, il Soggetto Gestore verifica che le imprese target abbiano rispettato l'impegno a non mutare codici Nace/Ateco in settori esclusi (sulla base della lista di cui al punto precedente), per tutta la durata dell'investimento e disciplina specifiche clausole di salvaguardia a tutela dell'investimento delle risorse nei rispettivi accordi di investimento; in caso di investimento indiretto, il medesimo impegno di verifica è assunto con riferimento ai fondi target di terzi.

5.12. Linee guida di tesoreria

5.12.1. Le Parti riconoscono che la sovvenzione concessa a Finmolise SpA ai sensi del presente Accordo comprende anche il diritto di gestire la tesoreria del Fondo di volta in volta depositato nel Conto corrente dedicato, sulla base delle esigenze di liquidità e dell'avanzamento degli impegni di spesa e delle erogazioni. Qualsiasi importo così gestito è definito come "Fondi di Tesoreria", e la gestione degli stessi deve essere effettuata in conformità alle presenti Linee Guida di Tesoreria.

5.12.2. Il Conto corrente del Fondo sarà istituito dalla Finmolise SpA con contabilità separata e sarà relativo all'attuazione del Fondo, verrà aperto in conformità con quanto disposto del Presente Accordo presso la Banca Service individuata in coerenza con la normativa nazionale e comunitaria applicabile in materia.

5.12.3. La gestione della Tesoreria dovrà garantire il profilo di rischio minimo connesso ad una sana gestione delle risorse pubbliche, ad esempio mezzo di depositi a breve termine o equivalenti.

5.12.4. Finmolise SpA si riserva la facoltà, dandone opportuna motivazione, di variare l'istituto di credito nei casi in cui le condizioni economiche praticate variassero drasticamente o in quei casi in cui si renda necessario, a seguito di informazioni che pregiudichino la solidità della banca prescelta, successivamente alla costituzione del rapporto di conto corrente.

5.12.5. Finmolise SpA fornirà, nell'ambito delle relazioni semestrali e annuali di cui all'art. 8 del presente Accordo, ogni informazione utile all'AdG e al RUP

relativamente alla gestione di Tesoreria ed in particolare saranno riportate le informazioni riguardanti gli interessi generati e le spese di gestione maturate.

5.12.6. Gli interessi attivi maturati sui conti correnti utilizzati per la gestione della Tesoreria del Fondo così come ogni altra plusvalenza derivante dal contributo dei PR al Fondo, saranno utilizzati per il perseguimento delle stesse finalità per le quali è costituito. Al fine di attestare la destinazione alle finalità del Fondo, Finmolise si impegna a comunicare, con cadenza annuale, la destinazione degli interessi attivi prodotti; queste somme possono avere esclusivamente due tipi di destinazione: incremento del capitale del Fondo destinato alle imprese ovvero copertura delle spese per la gestione dei depositi stessi.

5.13. Timeline e procedura finanziaria

5.13.1. In seguito alla stipula del presente Accordo l'AdG del PR trasferisce i contributi pubblici del Programma al "Fondo Credito alle imprese". L'utilizzo delle risorse sarà autorizzato attraverso domande di svincolo, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 92 del Regolamento 1060/2021, secondo le seguenti modalità:

- A. l'importo incluso nella prima domanda di svincolo pari al 30% dell'importo complessivo assegnato;
- B. successive domande di svincolo intermedio potranno essere presentate durante il periodo di ammissibilità qualora almeno il 60% dell'importo indicato nelle precedenti domande di svincolo intermedio sia stato speso a titolo di spesa ammissibile e per un importo pari alla spesa ammissibile effettivamente sostenuta, fino al raggiungimento del totale del Fondo assegnato.

5.13.2. Le risorse, messe a disposizione del Soggetto Gestore, devono essere da questo utilizzate entro il termine di scadenza del Periodo di ammissibilità dell'investimento.

5.13.3. Il Soggetto Gestore si impegna a raggiungere l'obiettivo di investimento entro il termine di scadenza del Periodo di ammissibilità dell'investimento.

5.13.4. Il Soggetto Gestore si impegna a comunicare tempestivamente al RUP ogni ritardo nell'attuazione dell'intervento secondo quanto previsto nell'ambito del presente Accordo.

5.14. L'AdG si impegna affinché i fondi disponibili, tenuto conto delle esigenze di bilancio della Regione e di avanzamento del PR, siano trasferiti tempestivamente sul conto del "Fondo Credito alle imprese" costituito secondo quanto disciplinato nel presente Accordo ai successivi commi, nel rispetto delle tempistiche ed eventuali tranches stabilite.

5.15. L'AdG effettua accertamenti sul rispetto degli obblighi previsti dal presente Atto, sulle eventuali irregolarità riscontrate e sul raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella Strategia di Investimento di cui all'art. 7 e all'allegato B e calcola, in base a quanto raggiunto, la percentuale di stralcio ed eventuale rettifica finanziaria. L'AdG procede alle rettifiche finanziarie necessarie in relazione alle irregolarità individuate. La rettifica finanziaria consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del PR

Accordo Strumento Finanziario

erogato allo strumento finanziario. L'AdG tiene conto della natura e della gravità dell'irregolarità ed apporta una rettifica proporzionale. Il Contributo soppresso mediante apposito atto amministrativo esce dal Fondo e rientra nella dotazione dei PR.

5.16. Il "Fondo Credito alle imprese". viene costituito come "Patrimonio Separato", così come previsto dall'articolo 59 comma 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021.

5.17. Il Soggetto Gestore attua la gestione contabile del Fondo, in conformità con quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1060/2021, mediante contabilità separata, tale da consentire la verifica immediata e univoca dei movimenti, in entrata e in uscita, relativi alle risorse degli Strumenti di Ingegneria Finanziaria, e la chiara identificazione del conto di provenienza e/o destinazione.

5.18. I conti del Fondo vengono utilizzati, impegnati, gestiti o diversamente disposti separatamente dalle altre risorse del Soggetto Gestore, e sono destinati all'esclusiva realizzazione delle azioni promosse dal Fondo, in conformità con quanto disposto dal presente Accordo.

5.19. L'utilizzo delle risorse sarà autorizzato attraverso domande di svincolo, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 92 del Regolamento 1060/2021;

5.20. Finmolise può provvedere all'accensione di ulteriori conti o sotto-conti da utilizzarsi per l'attuazione del Fondo; se trattasi di conti "tesoreria" essi recano l'apposizione del vincolo e la loro accensione, nonché le operazioni relative vengono comunicate e preventivamente autorizzate dalla Regione. I conti "rischi" e "gestione" sono collegati allo strumento, ma su di essi non insiste l'apposizione del vincolo.

5.21. Le operazioni consentite a valere sul Conto Fondo e su eventuali sotto-conti sono le seguenti:

- a. ogni operazione da effettuare secondo quanto disposto dal presente Accordo;
- b. gestione dei flussi interbancari per le eventuali garanzie prestate;
- c. pagamenti dei costi, in conformità con quanto stabilito nell'articolo 16;
- d. qualsiasi altra operazione non prevista ai precedenti punti, espressamente autorizzata, in forma scritta, dalla Regione.

5.22. Finmolise provvederà a fornire nelle relazioni periodiche inoltrate alla Sezione Competitività informazioni sulle disponibilità dei conti distinti per singola operazione.

5.23. La Regione si dichiara disponibile a considerare versamenti aggiuntivi nel conto corrente del Fondo in funzione dello stato di avanzamento della Strategia di investimento e della performance complessiva del Fondo, nel rispetto della strategia condivisa nei PR approvati. Suddette risorse potranno pervenire dai programmi FSE e FESR o anche da altre fonti di finanziamento pubbliche e private.

6. Commissioni

6.1.1. I Costi di gestione maturano a partire dalla data della firma del presente Accordo fino al termine massimo previsto per l'ammissibilità della spesa al P.R. Molise 2021-2027.

- 6.1.2. La Regione riconosce che l'esecuzione delle operazioni sottese al presente Accordo comporta dei Costi per Finmolise, ed accetta di assumere tali costi in conformità con quanto previsto dalla normativa comunitaria sui Fondi SIE, nei limiti che possono essere dichiarati come spese ammissibili a norma dell'art. 68 del Reg. (UE) 1060/2021 e comunque nella misura non superiore alla soglia del 7% dell'importo totale dei contributi del programma. Tali costi sono parametrati in ragione della durata del presente Accordo.
- 6.1.3. La Regione informa il Comitato di Sorveglianza, istituito in conformità all'art. 38 del Reg. (UE) n. 1060/2021 in merito alle disposizioni che si applicano al calcolo dei costi di gestione sostenuto o delle commissioni di gestione allo strumento finanziario. Il Comitato riceve relazioni annuali sui costi e sulle commissioni di gestione effettivamente pagati negli anni precedenti.
- 6.1.4. I Costi sono ammissibili a partire dal primo giorno lavorativo successivo al versamento da parte della Regione fatta eccezione per i Costi relativi alla costituzione del Conto Fondo Credito alle imprese", ed ogni altro Costo incorso previa autorizzazione del RUP e dell'Autorità di Gestione, i quali saranno calcolati a partire dalla data del presente Accordo.
- 6.1.5. I costi sono rendicontati annualmente e prelevati dai fondi disponibili a seguito di esplicita approvazione da parte della Regione delle relazioni presentate da Finmolise SpA. Potranno essere riconosciuti acconti annuali relativi agli oneri di gestione effettivamente sostenuti e rendicontati, in maniera proporzionale all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate, nel rispetto della percentuale indicata e sino al raggiungimento della soglia massima riconoscibile.
- 6.1.6. Finmolise e la Regione vigilano affinché il totale dei costi non ecceda i massimali previsti al precedente comma 7.1.2.
- 6.1.7. Le parti concordano che spetta a Finmolise il rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo, da determinarsi secondo i massimali di cui al precedente comma 2 e le modalità di rendicontazione che saranno approvate da parte degli Uffici competenti; i costi di gestione comprendono componenti di prezzo di costo indiretti e diretti rimborsati dietro prove di spesa al fine di garantire il buon funzionamento del Fondo nell'esercizio delle funzioni delineate nel presente Accordo.
- 6.1.8. La Regione renderà disponibili le risorse destinate alla copertura dei costi che Finmolise SpA sostiene in attuazione del presente Accordo, stabiliti nei limiti previsti al precedente punto, che contiene indicazioni anche in merito all'erogazione delle ulteriori tranches di pagamento. Resta inteso che la Finmolise SpA è tenuta a rimborsare al Fondo gli eventuali importi eccedenti i costi effettivi rendicontati secondo quanto definito ai precedenti punti e in base a quanto stabilito nella Lettera dei Costi (Allegato F).
- 6.1.9. Finmolise trasmette alla Regione per ogni anno di calendario, di norma entro il 30 aprile e il 31 ottobre successivi alla conclusione del semestre, le relazioni di attuazione semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento delle attività, e informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni e della gestione. La

Regione comunica, entro trenta giorni dall'avvenuta ricezione, le eventuali integrazioni.

7. Sistema di monitoraggio, sorveglianza e rendicontazione

7.1. Il Soggetto Gestore deve assicurare il controllo dell'attuazione dello Strumento Finanziario e dei relativi flussi delle opportunità di investimento nel rispetto della disciplina applicabile e di quanto previsto dal presente Accordo. Le attività dovranno essere svolte tenendo conto, in particolare, del contenuto di:

- a) Regolamentazione e provvedimenti europei, nazionali e regionali richiamati nelle premesse del presente Accordo;
- b) Norme in materia di Aiuti di Stato;
- c) Ulteriore normativa nazionale e regionale applicabile;
- d) PR Molise 2021-2027 e relativo Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co);
- e) Regolamento operativo del Fondo.

7.2. La documentazione da custodire, necessaria al corretto monitoraggio del Fondo, nel rispetto della normativa applicabile ai Fondi SIE, deve prevedere, anche su supporto informatico, almeno:

- le istanze presentate dai proponenti, complete della eventuale documentazione di supporto;
- i provvedimenti/contratti di concessione al destinatario;
- la documentazione probatoria che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista stante quanto indicato nel Provvedimento di concessione

7.3. Le attività di controllo comprendono:

7.3.1. Controlli documentali integrali ed eventuali controlli in loco su base campionaria, da completare prima di ogni certificazione di spesa da parte dell'Autorità di Gestione, fatte salve eventuali successive indicazioni da parte della Regione concernenti l'applicazione dell'art. 72 e 81 del Reg. 1060/2021.

7.3.2. Informazione tempestiva alla Regione in caso di irregolarità e attuazione dei conseguenti adempimenti di revoca e recupero, secondo quanto previsto all'art. 5.5 e 5.10. Per ciascuna irregolarità il Soggetto Gestore dovrà precisare le misure correttive adottate;

7.3.3. Trasferimento alle Regione, in allegato a ciascuna rendicontazione di spesa, di un riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti.

7.4. I documenti giustificativi che consentono la verifica della conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione e alle condizioni di finanziamento comprendono almeno: i) i documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario; ii) i documenti che individuano gli importi conferiti nello strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascun asse prioritario, le spese ammissibili nell'ambito dei programmi e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei fondi SIE e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE in conformità agli articoli 60 e 62 del

regolamento (UE) n. 1060/2021; iii) i documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, le relazioni e le verifiche; iv) i documenti attestanti la conformità agli articoli 60 e 62 del regolamento (UE) n. 1060/2021; v) i documenti relativi all'uscita dallo strumento finanziario e alla sua liquidazione; vi) i documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione; vii) i moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi piani aziendali e, se del caso, conti annuali di periodi precedenti; viii) le check- list di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario, se previsti; ix) le dichiarazioni rilasciate in relazione agli eventuali aiuti de minimis; x) gli accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, eventuali garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali; xi) le prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario è stato utilizzato per la finalità prevista; xii) le registrazioni dei flussi finanziari tra l'Autorità di Gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i suoi livelli e fino ai destinatari finali e, nel caso delle garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti; xiii) le registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo del programma erogato;

7.5. In capo a Finmolise sussistono, in particolare, i seguenti obblighi di rendicontazione:

- a. aggiornare regolarmente il gestionale regionale e/o il sistema di monitoraggio al fine di consentire l'accertamento dell'attività svolta nonché delle modalità di utilizzazione del Fondo assegnato;
- b. fornire trimestralmente comunicazione delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione a valere sul contributo regionale e di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021;
- c. redigere una relazione di attuazione semestrale recante l'analisi dello stato di avanzamento delle attività, e informazioni dettagliate sull'avanzamento delle operazioni e della gestione;
- d. predisporre la relazione di attuazione annuale comprendente un bilancio del Fondo, l'analisi dei proventi e delle perdite con dettaglio degli oneri sostenuti e delle commissioni percepite, l'elenco dettagliato delle operazioni effettuate (crediti concessi, eventuali garanzie concesse per impresa a per settore, finanziamenti sottostanti), i problemi incontrati e le soluzioni eventualmente proposte o scelte;
- e. ogni altra documentazione prevista dal Sistema di Gestione e Controllo del PR Molise 21-27 previsto dal Capo II del Regolamento 1060/2021 e relativi Allegati.

8. Audit

8.1. Finmolise SpA è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti

da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara.

8.2.3. In merito alla pista di controllo per gli strumenti finanziari, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 69 del Regolamento n. 1060/2021, l'A.d.G. garantirà la presenza dei seguenti elementi obbligatori definiti dall'Allegato XIII del Regolamento n. 1060/2021:

- a. documenti relativi all'istituzione dello strumento finanziario, come ad es. gli accordi di finanziamento, ecc.;
- b. documenti che individuano gli importi conferiti allo strumento finanziario da ciascun programma e nell'ambito di ciascuna priorità, le spese ammissibili nell'ambito di ciascun programma e gli interessi e le altre plusvalenze generati dal sostegno dei Fondi e dal reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei Fondi in conformità agli articoli 60 e 62 del Reg. 1060/2021;
- c. documenti relativi al funzionamento dello strumento finanziario, compresi quelli riguardanti la sorveglianza, la rendicontazione e le verifiche;
- d. documenti relativi al disimpegno dei contributi del programma e alla liquidazione dello strumento finanziario;
- e. documenti relativi ai costi e alle commissioni di gestione;
- f. moduli di domanda, o documenti equivalenti, presentati dai destinatari finali insieme a documenti giustificativi, compresi i piani aziendali e, se del caso, i conti annuali di periodi precedenti;
- g. liste di controllo e le relazioni degli organismi che attuano lo strumento finanziario;
- h. dichiarazioni rilasciate in relazione agli aiuti "de minimis";
- i. convenzioni sottoscritte con gli istituti di credito che erogano i finanziamenti e accordi sottoscritti attinenti al sostegno fornito dallo strumento finanziario, riguardanti, tra l'altro, investimenti azionari, prestiti, eventuali garanzie o altre forme di investimento a favore dei destinatari finali;
- j. prove del fatto che il sostegno fornito attraverso lo strumento finanziario sarà usato per la finalità prevista;
- k. registrazioni dei flussi finanziari tra l'Autorità di Gestione e lo strumento finanziario, all'interno dello strumento finanziario a tutti i livelli e fino ai destinatari finali e, per le eventuali garanzie, le prove dell'effettiva erogazione dei prestiti sottostanti;
- l. registrazioni separate o i codici contabili distinti relativi al contributo di un programma versato o a una garanzia impegnata dallo strumento finanziario a favore del destinatario finale.

8.3. Le parti danno atto che l'autorità di audit, di cui all'art. 81 del Reg. 1060/2021 è responsabile dello svolgimento degli audit dei sistemi, degli audit delle operazioni e degli audit dei conti al fine di fornire alla Commissione una garanzia indipendente del funzionamento efficace dei sistemi di gestione e controllo e della legittimità e regolarità delle spese incluse nei conti presentati alla Commissione.

8.4. Le Verifiche di gestione e gli audit degli strumenti finanziari sono conformi a quanto previsto dal Reg. 1060/2021 e definite all interno del Si. Ge. Co. del P.R. Molise 2021-2027, nel quale sono disciplinate anche le modalità di esecuzione dei controlli di primo livello.

9. Visibilità, trasparenza e comunicazione

- 9.1. Il Fondo adotta adeguate misure informative e pubblicitarie conformemente alle disposizioni dei Regolamenti dei Fondi SIE al fine di ottemperare alle disposizioni di visibilità dei finanziamenti forniti dall'Unione in conformità a quanto disciplinato agli art. 47, 49 e 50 e dall'allegato IX del Regolamento (UE) n. 1060/2021.
- 9.2. La divulgazione dell'avvio delle attività del Fondo e dei risultati del medesimo viene effettuata anche tramite incontri pubblici e attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Molise.
- 9.3. Finmolise provvede a dare adeguata comunicazione ai destinatari/beneficiari del Fondo Credito alle imprese”” e sugli adempimenti relativi alla pubblicità ai sensi del Reg. CE 1060/2021 (artt. 47, 49 e 50); a tal fine, Finmolise realizza le attività previste nell'Allegato A “Strategia di investimento”, con le azioni di dettaglio finalizzate a garantire al Fondo la massima visibilità.
- 9.4. Ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento delegato UE n. 1060/2021, il Soggetto Gestore opererà:
- fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
 - apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
 - esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi;
 - per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 EUR, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'Autorità di Gestione responsabile;
 - Finmolise provvede, mediante clausole contrattuali, a che i destinatari finali rispettino le prescrizioni di cui all'art. 50 paragrafo 1, lettera c) del Reg. UE 1060/2021 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate.

10. Performance del Fondo

- 10.1. Le attività di valutazione della performance del Fondo si basano sul monitoraggio dei risultati attesi di cui all art. 5.1, e sulle risultanze dei Rapporti Annuali e Semestrali di cui al precedente art. 8.
- 10.2. La valutazione della performance dovrà prendere in considerazione sia gli aspetti di carattere più strettamente finanziario legati allo strumento finanziario, sia le questioni relative al raggiungimento dei risultati attesi in termini di impatti. In questo senso sarà necessario considerare diverse categorie di indicatori:
 - indicatori finanziari e di risultato per valutare il rendimento del Fondo, per esempio in termini di tasso di restituzione e di sofferenza ma anche attraverso indicatori specifici legati all effetto rotativo, il tasso di default, il tasso di copertura dei beneficiari potenziali, etc.;
 - indicatori di impatto inerenti gli obiettivi identificati per il Fondo, definiti e utilizzati in fase di progettazione di ciascun singolo intervento;
 - la Regione si riserva di descrivere con maggiore dettaglio le modalità di valutazione della performance del Fondo nei documenti attuativi dello stesso.

11. Durata dell'Accordo

- 11.1. Il presente Accordo ha efficacia a partire dalla data di firma da parte dell'Autorità di Gestione, del RUP della procedura e della Finmolise SpA e, salvo risoluzione conformemente alle disposizioni del presente art. 5.7, resta in vigore fino al 31.12.2030. Le parti concordano che tale periodo di validità sia necessario al fine di permettere alla Finmolise SpA di perseguire le finalità del Fondo, in osservanza di quanto previsto dal Reg. (UE) 1060/2021.
- 11.2. Entro sei mesi prima della scadenza del termine, le parti si impegnano ad incontrarsi per accordarsi circa l opportunità di prolungare l efficacia del presente Accordo per un ulteriore periodo da definire tra le Parti.
- 11.3. A seguito del termine indicato, in caso di mancata proroga del presente Accordo, il rapporto tra le parti proseguirà all esclusivo fine del compiuto svolgimento della rendicontazione in conformità al presente Accordo, e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi, nonché al fine dell esecuzione dei pagamenti finali in ottemperanza a quanto disposto dal presente Articolo; i costi relativi a tali attività saranno coperti con le modalità concordate tra le Parti, eventualmente facendo ricorso ai Ricavi derivanti dagli interessi maturati sulle giacenze del Fondo.
- 11.4. Ove sussistano motivi che danno luogo a un eventuale risoluzione per giusta causa, la Parte che non ha causato tali motivi può risolvere il presente Accordo con effetto immediato, dando notifica all altra Parte del verificarsi del caso di risoluzione per giusta causa.
- 11.5. A titolo di esempio, e senza pregiudizio per la generalità delle cause, la risoluzione per giusta causa può essere dichiarata nei seguenti casi:

- (i) inosservanza, da parte della Finmolise, delle strategie definite nella Strategia d investimento, ovvero (ii) inadempimento, da parte di Finmolise SpA, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, a condizione che le AdG e/o il RUP abbia notificato alla Finmolise SpA la causa di inadempimento e che la Finmolise SpA non abbia provveduto a rimediare alla violazione entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione;
- la Finmolise SpA può dichiarare la risoluzione per giusta causa in caso di (i) mancato contributo da parte della Regione al Fondo conformemente al presente Accordo, o (ii) mancata effettuazione, da parte della Regione entro la scadenza concordata, del contributo al Fondo eventualmente concordato tra le Parti, o (iii) inadempimento, da parte della Regione, di uno qualunque dei suoi obblighi sostanziali a norma del presente Accordo, laddove tale inadempimento impedisca alla Finmolise SpA il proseguimento dell'operazione in esecuzione di quanto previsto dal presente Accordo, a condizione in ogni caso che la Finmolise SpA abbia notificato alla Regione la causa di inadempimento e che la Regione non abbia provveduto a porvi rimedio entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della notificazione.

11.6. Fermo restando il diritto delle Parti di dichiarare in qualsiasi momento la risoluzione per giusta causa, il presente Accordo può essere risolto con preavviso di novanta giorni di una delle Parti con effetto, al più presto, alla Prima data di risoluzione ordinaria e, successivamente, a seguito di preavviso di sei mesi dato da una delle due Parti.

11.7. Salvo quanto previsto per la risoluzione per inadempimento, le Parti avranno facoltà di recedere dal presente Accordo a decorrere da tre anni dopo la data di stipula del presente Accordo (prima data di recesso), con preavviso di sei mesi notificato da una delle Parti all'altra. Tuttavia, la Finmolise SpA ha facoltà di recedere dal presente Accordo anche anteriormente alla prima data di recesso qualora la Regione, o qualsiasi altra pubblica autorità debitamente autorizzata, emendi o modifichi qualsiasi legge, regolamento o atto amministrativo che, nella ragionevole opinione della Finmolise SpA, pregiudichi l'attività o la prestazione del Fondo e, conseguentemente, la capacità della Finmolise SpA di perseguire l'Azione per la quale il presente Accordo è stato stipulato.

11.8. Il rimborso di costi che si riferiscono a periodi antecedenti alla data di efficacia della cessazione e ai quali la Finmolise SpA ha diritto, sarà dovuto e pagabile a partire da tale data. La Finmolise SpA sarà tenuta a restituire i costi, eventualmente già rimborsati in eccesso, corrispondenti all'ammontare versato per il periodo che va dalla data di cessazione fino al termine previsto delle attività (sulla base del numero dei mesi interi rimanenti) entro quindici giorni dalla data di cessazione del presente Accordo.

11.9. In caso di risoluzione del presente Accordo con modalità diversa dalla risoluzione per giusta causa, i costi della risoluzione sono a carico della Parte che ha dichiarato la risoluzione stessa.

11.10. Qualora venga posto termine al presente Accordo per motivi diversi dalla risoluzione per inadempimento:

- se la cessazione è dovuta al naturale decorso del contratto, tutte le spese sostenute dal Fondo e dalla Finmolise SpA relative alla cessazione, incluse le spese connesse

al trasferimento del Fondo, e con l'entità di nuova nomina, qualora applicabile, sono sostenute dalla Regione;

- nei casi di cessazione anteriore al decorso del periodo di durata, tutte le spese sostenute dalla Regione e dalla Finmolise SpA connesse alla cessazione, ivi incluse le spese relative al trasferimento del Fondo di nuova nomina subentrata, qualora applicabili, sono sostenute dalla Parte che ha receduto dal presente Accordo.

11.12. Decorso il periodo di validità del presente Accordo, l'ammontare residuo del Fondo di depositato nel Conto corrispondente, così come qualsiasi altra risorsa derivante dall'attuazione delle operazioni, deve essere restituito alla Regione ed accreditato in un conto, i cui estremi saranno comunicati dalla Regione alla Finmolise SpA nelle dovute forme. Le spese relative al trasferimento, sostenute dalla Finmolise SpA, sono a carico della Regione e trattenute dal Fondo, salvo che tale trasferimento avvenga in seguito a Risoluzione per Inadempimento riconducibile alla condotta della Finmolise.

11.13. La Finmolise S.p.A. Sarà comunque tenuta a rispettare gli obblighi di cui all'art. 5.5 relativi al monitoraggio dei finanziamenti erogati e delle relative restituzioni, e di cui all'art. 7 per le attività di controllo, nonché per la redazione e condivisione con l'AdG e le strutture da essa individuata delle informazioni utili alla chiusura del Fondo ai sensi dei regolamenti comunitari entro il termine stabilito dagli stessi per la chiusura della programmazione 2021-27.

11.14. A partire dalla data di efficacia della cessazione del presente Accordo, fatto salvo quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, la Finmolise SpA si considererà liberata dagli obblighi connessi alla realizzazione del Fondo.

11.15. Fatta salva ogni altra disposizione del presente Articolo, qualora si verifichi una situazione eccezionale ed imprevedibile o un evento indipendente dal volere delle Parti e sottratto al loro controllo (escluse le vertenze di lavoro, gli scioperi, difficoltà di carattere finanziario e simili), ivi inclusi eventi di impossibilità sopravvenuta o l'annullamento o la sospensione dell'operazione a seguito di un atto dell'Unione Europea o di altro atto che impedisca a ciascuna o entrambe le Parti di adempiere agli obblighi sanciti nel presente Accordo, non attribuibile ad errore, a negligenza né a dolo di alcuna Parte, e che non possa essere risolto nonostante la dovuta diligenza, ("Evento di Forza Maggiore"), la Parte che versa nella suddetta situazione è tenuta ad informare per iscritto e senza ritardo l'altra Parte ("Notifica di Forza Maggiore") dichiarandone la natura, la probabile durata ed i prevedibili effetti. A seguito della ricezione della Notifica di Forza Maggiore, le Parti sono tenute ad avviare una consultazione immediata ed a compiere ogni possibile sforzo volto a minimizzare le conseguenze dannose dell'Evento di Forza Maggiore, fermo restando che nessuna delle Parti può essere ritenuta inadempiente se l'adempimento agli obblighi di cui al presente Accordo è impedito da un Evento di Forza Maggiore. Qualora le Parti accertino in buona fede, che la realizzazione dell'operazione sia resa impossibile o irragionevole a causa del verificarsi dell'Evento di Forza Maggiore, possono decidere di risolvere consensualmente il presente Accordo.

12. Liquidazione

- 12.1. Gli interessi generati dalla giacenza nei conti del Fondo sono destinati all'incremento del capitale del Fondo medesimo, in conformità all'articolo 60 del Reg. (UE) n. 1060/2021, salvo diversa disposizione comunicata dalla Regione Molise, a tal fine si provvede affinché siano mantenute registrazioni adeguate della destinazione degli interessi e delle altre plusvalenze. Gli interessi di giacenza potranno essere utilizzati a rimborso dei costi sostenuti per la gestione del Fondo.
- 12.2. Riutilizzo delle risorse rimborsate allo strumento finanziario: le risorse rimborsate allo strumento finanziario sono riutilizzate, per il periodo di ammissibilità del presente Accordo, ai sensi dell'art. 62 del Reg 1060/2021, (i) nell'ambito dello stesso strumento finanziario o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali, (ii) se del caso si potrà provvedere al rimborso dei costi di gestione sostenuti e pagamento delle commissioni di gestione dello strumento finanziario. La Finmolise SpA dovrà fornire all'AdG (nella persona del RUP) nelle proprie relazioni registrazioni adeguate dell'uso delle risorse.
- 12.3. Uso delle risorse dopo la fine del periodo di ammissibilità: le risorse restituite allo strumento durante il periodo di almeno otto anni dalla fine del periodo di ammissibilità, ai sensi dell'art. 62 del Reg (UE) n. 1068/2021, potranno essere utilizzate, conformemente alle finalità del programma, nell'ambito del medesimo strumento finanziario o in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario in altri strumenti finanziari, purché in entrambi i casi, una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere tale investimento o altre forme di sostegno.
- 12.4. Gli eventuali importi recuperati e gli importi non impiegati, incrementati degli interessi e, detratte le perdite, sono utilizzati in conformità con quanto disciplinato all'art. 62 del Reg. (UE) n. 1060/2021.
- 12.5. Finmolise comunica periodicamente l'entità delle perdite e la conseguente consistenza delle somme residue nell'ambito della Relazione di attuazione annuale.
- 12.6. È fatta salva la possibilità per la Regione, nel caso di mancato impiego o comunque di un utilizzo progressivo delle risorse assegnate inferiore ad almeno il 20% della quota residua disponibile del fondo assegnato, per un periodo di tempo superiore a tre mesi, di procedere, previo preavviso, alla richiesta di restituzione da parte di Finmolise della parte di Fondo non utilizzata, maggiorata degli interessi e detratte le perdite.

13. Risoluzione controversie

- 13.1. Il presente Accordo è interpretato e disciplinato dalla legge italiana.
- 13.2. Le Parti si impegnano a tentare una composizione amichevole di qualsiasi controversia che insorga in connessione con il presente Accordo. Le controversie relative alla validità, all'applicazione, alla interpretazione, alla risoluzione e alla cessazione del presente Accordo sono risolte in via definitiva ed irrevocabile dal Foro di Campobasso.

14. Modifica dell'Accordo

- 14.1. Qualsiasi notifica o comunicazione fra le Parti deve essere inviata a mezzo PEC, raccomandata a/r, ai seguenti indirizzi:
- per la Regione Molise: Direttore pro-tempore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi”;
 - per la Finmolise: Direttore pro-tempore.
- 14.2. Copia della notifica o della comunicazione deve essere inviata al project manager della Finmolise SpA che agisce come punto di contatto tra il Fondo Credito alle Imprese” e la Regione.
- 14.3. Ognuna delle Parti è tenuta a notificare all'altra parte per iscritto e senza ritardo qualsiasi cambiamento relativo all'indirizzo sopra indicato. Fino al ricevimento della notifica di cambiamento, ciascuna Parte può validamente effettuare notifiche e comunicazioni all'ultimo indirizzo validamente comunicatole.
- 14.4. Qualsiasi notifica o comunicazione inviata all'Autorità di Gestione deve essere effettuata in forma scritta ed inviata con PEC, posta raccomandata a/r all'indirizzo sopra indicato per la Regione.
- 14.5. Il presente Accordo, unitamente agli Allegati, costituisce l'insieme dei diritti e degli obblighi delle Parti relativi alla realizzazione dell'operazione oggetto dell'Accordo e sostituisce, abrogandolo, qualsiasi precedente atto e/o accordo avente il medesimo oggetto.
- 14.6. La Finmolise SpA non potrà trasferire l'insieme dei propri diritti e obblighi derivanti dalla stipula del presente Accordo senza preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione.
- 14.7. Le modifiche al presente Accordo devono essere effettuate in forma scritta.
- 14.8. Qualora una o più disposizioni stabilite dal presente Accordo divenissero o dovessero essere ritenute invalide o inefficaci, ciò non determinerà l'invalidità o l'inefficacia delle restanti disposizioni del presente Accordo nella misura possibile ai sensi dell'articolo 1419 del Codice Civile. La disposizione invalida o inefficace deve essere sostituita da una disposizione valida ed efficace che esprima le intenzioni delle Parti espresse nella o nelle disposizione/i affetta/e da invalidità e/o inefficacia.
- 14.9. Le Parti si impegnano a condurre le negoziazioni in buona fede e ad apportare le modifiche che si rendessero necessarie e/o opportune qualora sopravvenisse una modifica delle norme comunitarie che regolano i Fondi SIE o di leggi, regolamenti e atti amministrativi della Regione.

ALLEGATO A – Strategia di Investimento

1. INTRODUZIONE

Ai sensi dell'Allegato X del Reg. UE 1060/2021, il presente Allegato B descrive in maniera organica la Strategia di Investimento del “Fondo Credito alle Imprese” della Regione Molise, istituito nell’ambito della Priorità 1 del Programma Regionale FESR 2021-2027 “Un Molise più intelligente”, ed in particolare nei seguenti obiettivi specifici:

- **Obiettivo specifico RSO1.1.** Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate;
- **Obiettivo specifico RSO1.2.** Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione;
- **Obiettivo specifico RSO1.3.** Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi.

La Regione, ha individuato nel Fondo, tramite il presente Accordo di Finanziamento, la tipologia di strumento che intende implementare, definendone alcune caratteristiche di base, nel dettaglio delle quali, si rimanda all'Allegato 2.

La presente Strategia tiene conto dei seguenti criteri guida:

- l'integrazione trasversale degli interventi proposti che consenta di attivare opportune sinergie con altri strumenti o di rafforzare le possibilità di intervento finanziate con risorse diverse dal “Fondo Credito alle imprese”, al fine di concorrere in maniera unitaria al processo di sviluppo socio-economico e dell'occupazione nei territori interessati;
- la sostenibilità delle iniziative programmate che devono mirare al consolidamento dello sviluppo economico ed occupazionale delle realtà locali nella cornice attuativa di un Fondo rotativo;
- l'esigenza di interpretare le specificità e le principali vocazioni del territorio.

2. LE RAGIONI DELL'ATTIVAZIONE DEL FONDO

L’istituzione di tale Fondo risponde, come evidenziato nella Vexa approvata, ad un insieme di esigenze strutturali e strategiche individuate dalla Regione Molise alla luce degli indirizzi programmati e delle evidenze raccolte dagli strumenti di analisi e valutazione.

Le rilevazioni contenute nella Valutazione Ex Ante hanno mostrato un contesto regionale caratterizzato da difficoltà nell’accesso al credito da parte delle imprese, in particolare per quanto riguarda progetti con elevato contenuto innovativo e tecnologico.

Il quadro economico delineato evidenzia una contrazione del credito, una progressiva riduzione degli sportelli bancari e una limitata disponibilità di strumenti finanziari specializzati, condizioni che rendono necessario un intervento pubblico capace di sostenere investimenti strategici per la competitività regionale.

Accordo Strumento Finanziario

Parallelamente, la DGR 253/2025 ha aggiornato la governance e l'organigramma dell'Autorità di Gestione del PR FESR-FSE+ 2021-2027, ridefinendo competenze e responsabilità interne ai fini dell'attuazione del Programma.

La stessa delibera ha, inoltre, previsto la possibilità di attivare **le azioni della Priorità 1 anche attraverso forme diverse dalla sovvenzione**, attribuendo tali funzioni alla struttura regionale competente inserita nel nuovo assetto di governance.

Nell'ambito delle opzioni operative individuate, la DGR contempla anche il ricorso all'affidamento in house a Finmolise S.p.A. per gli interventi connessi all'accesso al credito, in quanto soggetto già attivo nella precedente programmazione e dotato di una già sperimentata efficace capacità amministrativa.

Complessivamente, l'attivazione del Fondo è finalizzata a ridurre le criticità che limitano l'accesso al credito nel tessuto produttivo regionale, sostenendo le imprese nell'avvio di investimenti e favorendone la realizzazione attraverso condizioni finanziarie più favorevoli. Lo strumento è inoltre concepito per generare un effetto di attivazione aggiuntiva delle risorse, grazie anche ad una riduzione dei costi di gestione essendo FinMolise un soggetto in house, contribuendo nel tempo a incrementare l'impatto complessivo degli interventi sullo sviluppo economico locale.

3. OBIETTIVI E DESTINATARI DELL'OPERAZIONE

Il Fondo contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Priorità 1 del PR FESR-FSE+ 2021-2027, con focus specifico sugli Obiettivi Specifici RSO1.1, RSO1.2 e RSO1.3.

In particolare, esso sostiene interventi che promuovono la ricerca, lo sviluppo sperimentale, la diffusione di soluzioni innovative e la digitalizzazione delle attività produttive.

Il Fondo si pone inoltre l'obiettivo di supportare il riposizionamento competitivo delle PMI, l'adozione di tecnologie avanzate e la transizione verso modelli produttivi sostenibili.

I destinatari finali sono **micro, piccole e medie imprese, start-up innovative, imprese culturali e creative** del territorio molisano ed **eventuali grandi imprese per la sola Azione Specifica 1.1.1.** *“Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e innovazione – ivi inclusi quelli incentrati sull'economia circolare – nelle imprese”.*

Nell'ambito di attuazione della sopracitata Azione 1.1.1. e dell'Azione 1.1.2. *“Rafforzamento dell'ecosistema della ricerca e dell'innovazione, ivi inclusi gli incubatori/acceleratori”* tra i destinatari del Fondo vanno considerati anche **Centri di ricerca pubblici, istituti di istruzione superiore e centri di competenza pubblici.** Tali soggetti possono qualificarsi come destinatari del Fondo solo in caso di sostegno alle attività di R&I svolta attraverso collaborazioni tra sistema produttivo e organismi di ricerca.

4. PRINCIPALI CARATTERISTICHE DELLO STRUMENTO

Il Fondo interverrà fornendo l'erogazione di **prestiti, chirografari o assistiti da eventuali garanzie**, in favore di progetti tesi alla realizzazione dei sopracitati obiettivi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di strumenti finanziari, art. 58 e seguenti del Reg. (UE)

1060/2021 e in materia di aiuti di Stato (Regolamento (UE) n. 1407/2013 cd. “De Minimis” e Regolamento (UE) n. 651/2014).

La dotazione finanziaria del Fondo ammonterà complessivamente a **€ 18.228.203**, ripartita sui tre Obiettivi Specifici della Priorità 1 del PR FESR-FSE+ Molise 2021-2027 (RS01.1, RS01.2 e RS01.3):

- Obiettivo specifico RS01.1 “Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate (**€ 4.140.188,57**);
- Obiettivo specifico RS01.2 “Permettere ai cittadini, alle imprese, alle organizzazioni di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione” (**€ 1.046.421,43**);
- Obiettivo specifico RS01.3 “Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi” (**€ 13.041.594,29**).

Tale articolazione consente una gestione flessibile delle risorse, in quanto l'Organismo che attua lo Strumento Finanziario può modulare l'utilizzo dei fondi tra le diverse azioni, applicando, ove necessario, **il principio dei “vasi comunicanti” in funzione del differente tiraggio delle misure e dell'effettiva domanda espressa dal territorio**.

L'attuazione del Fondo verrà svolta tenendo conto che le **azioni** che si intendono attivare siano:

- A. supportare le attività di R&I promuovendo sinergie tra le imprese e tra queste e gli organismi di ricerca, attraverso azioni mirate di trasferimento tecnologico che agevolino la transizione dalla ricerca fondamentale e applicata alle idee destinate al mercato;
- B. supportare la nascita e lo sviluppo di “ecosistemi per l'innovazione”, attivati da soggetti che fungano insieme da promotori e facilitatori di attività di R&I, sviluppando, quindi, un sistema di attrazione verso ulteriori partner qualificati, interni o esterni alla regione;
- C. iniziative a supporto delle start-up al fine di ampliare la base imprenditoriale orientata all'innovazione;
- D. trasformazione digitale dei settori produttivi, dei servizi, delle professioni e del terzo settore, contribuendo ad accelerare il processo attualmente in corso. Si intende favorire la realizzazione di progetti di sviluppo imprenditoriale che puntano a valorizzare, in un contesto di integrazione funzionale, le potenzialità della digitalizzazione dei processi produttivi e commerciali per l'abbattimento delle barriere fisiche e temporali per l'accesso ai prodotti e ai servizi aziendali evoluti.
- E. supporto alla crescita dimensionale e organizzativa delle PMI in grado di orientarle nello scenario complesso di trasformazione del mercato, in cui rilevano le componenti dell'offerta (ideazione e progettazione di nuovi prodotti), e della domanda (esigenze di consumo e utilizzi);
- F. intervento tramite iniziative focalizzate sul sostegno ai processi di innovazione nelle PMI, beneficiarie degli interventi, relative alla creazione e sviluppo di servizi complementari alla ricettività, servizi cioè che vadano a soddisfare bisogni diversi da quelli del “dove dormire”;
- G. facilitare l'avvio di nuove attività imprenditoriali, adeguando l'offerta di servizi di incubazione e, al contempo, di fornire il necessario supporto alle imprese che hanno

Accordo Strumento Finanziario

conseguito un sufficiente livello di maturità e di indipendenza per procedere con l'insediamento sul territorio;

- H. finanziamento di investimenti ecosostenibili delle PMI che contribuiscano alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici; all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine; alla transizione verso un'economia circolare; alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento; alla protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- I. favorire la nascita di forme di collaborazione attraverso reti, consorzi, partnership, nonché l'attivazione di sinergie efficaci con il sistema di servizi avanzati per le imprese;
- J. agevolare un supporto esterno alle PMI o a gruppi di PMI, organizzate in reti, consorzi o ATI, in termini di servizi avanzati, compresi quelli di gestione, marketing e progettazione.

La struttura tecnica del Fondo presenta un insieme di caratteristiche progettate per ampliare l'accesso al credito delle imprese molisane. Tra gli elementi più rilevanti si rilevano:

- l'applicazione di **condizioni economiche favorevoli rispetto al mercato**, rese possibili dal regime "de minimis" o GBER applicato ai prestiti agevolati;
- l'attenzione alla **sostenibilità economico-finanziaria dei progetti**, in coerenza con i criteri di selezione del Programma e con il ruolo del Soggetto Gestore nella valutazione del merito di credito;
- la possibilità di finanziare investimenti sia materiali sia immateriali, in linea con le spese ammissibili previste dagli artt. 63 e 68 del Reg. UE 1060/2021;
- la **complementarità con altri strumenti regionali**, prevista in modo da integrare, ove possibile, strumenti di incentivazione esistenti.

Lo SF prevedrà prestiti a tassi di mercato, eventualmente agevolati o a tasso zero. Lo SF potrà essere eventualmente supportato da un sistema di garanzie e/o in combinazione con possibili sovvenzioni.

I prestiti potranno riguardare anche il finanziamento del capitale circolante ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Reg. UE 1060/2021.

Le condizioni di base dei prestiti riguardano la durata, il periodo di ammortamento, il tasso e le eventuali garanzie richieste, nonché le modalità di erogazione e rimborso. Poiché tali elementi richiedono un livello di dettaglio tecnico e operativo che potrà essere definito solo nella fase di implementazione dello Strumento Finanziario, attraverso ciascun avviso, **la definizione puntuale dei parametri applicativi**, inclusi il tasso di mercato o agevolato, la struttura dei rimborsi e gli eventuali criteri di valutazione del merito creditizio, è **demandata a Finmolise S.p.A., che li specificherà nel Piano Aziendale del Fondo e nei relativi atti applicativi**.

Il Fondo verrà inoltre strutturato per **favorire la capacità rotativa nel tempo**.

In linea con le analisi riportate nella Valutazione ex ante degli strumenti finanziari, il Fondo presenta un **potenziale effetto leva significativo**, determinato non solo dal contributo obbligatorio di capitale privato previsto dal quadro regolamentare, ma anche dalla struttura finanziaria dello strumento che consente il riutilizzo dei rientri generati dai prestiti concessi. La VEXA evidenzia inoltre che la potenziale riduzione dei costi di gestione, conseguibile

Accordo Strumento Finanziario

attraverso l'affidamento della gestione a Finmolise S.p.A., contribuisce a incrementare il valore del moltiplicatore complessivo, migliorando la capacità del Fondo di attivare ulteriori risorse nel corso della programmazione. **Le simulazioni contenute nella VEXA mostrano infatti scenari di effetto leva** che, nelle ipotesi esaminate, **variano da valori superiori a 4 nei casi più favorevoli a valori prossimi a 2,6 in presenza di cofinanziamento privato del 50%**.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 62 del Regolamento (UE) 1060/2021, **le risorse rimborsate dai destinatari finali durante l'intero periodo di ammissibilità** dell'Accordo di Finanziamento sono reinvestite all'interno dello Strumento Finanziario o, se necessario, in altri strumenti finanziari finalizzati a sostenere ulteriori investimenti nelle stesse aree di intervento. Le risorse restituite potranno inoltre essere utilizzate, ove applicabile, per il rimborso dei costi di gestione e il pagamento delle commissioni connesse alla gestione dello Strumento. Finmolise S.p.A. dovrà fornire al RUP e all'Autorità di Gestione, attraverso le relazioni periodiche, adeguata registrazione dell'impiego delle risorse rientrate e delle operazioni sostenute tramite il loro riutilizzo.

Ai sensi del sopracitato art. 62 del Regolamento (UE) 1060/2021, **le risorse che invece rientrano nello Strumento nei successivi otto anni dopo la chiusura del periodo di ammissibilità** potranno continuare a essere utilizzate nel rispetto delle finalità del Programma. Tali risorse potranno essere reinvestite nel medesimo Strumento Finanziario o, a seguito del disimpegno, essere destinate ad altri strumenti finanziari, purché una valutazione delle condizioni di mercato dimostri la necessità di mantenere l'investimento pubblico o altre forme di sostegno finanziario in favore dei destinatari finali.

5. LA GOVERNANCE DEL FONDO

La Governance del Fondo prevede diversi attori che partecipano alla realizzazione della strategia del Fondo e al raggiungimento degli obiettivi prefissati come precisato all'art. 5.9 dell'Accordo di Finanziamento.

La Regione Molise, attraverso le sue strutture dirigenziali, esercita funzioni di indirizzo, supervisione e controllo, mentre la gestione operativa dello strumento è affidata a Finmolise S.p.A., individuata come soggetto gestore sulla base dell'esperienza maturata nella gestione di fondi rotativi e strumenti finanziari. Per il dettaglio dei ruoli e delle responsabilità in capo all'Autorità di Gestione e al Soggetto Gestore si rimanda agli artt. 5.5 e 5.6 dell'Accordo di Finanziamento.

Il modello di governance prevede inoltre il coinvolgimento della Commissione di Investimento, con funzioni di supporto tecnico alla valutazione delle proposte finanziabili e alla definizione delle priorità operative, si veda art. 5.7. La struttura dei controlli è assicurata dal Servizio regionale incaricato dei controlli di primo livello, mentre le verifiche successive sono effettuate dall'Autorità di Audit secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/1060 in materia di audit dei fondi strutturali e del relativo Sistema di Gestione e Controllo.

Finmolise, soggetto individuato come Soggetto Gestore, adotterà il proprio Piano Aziendale in conformità ai requisiti di cui all'art. 59 del Reg. 1060/2021 **entro 45 giorni dalla firma del presente Accordo**. In tale Piano saranno puntualmente delineati:

Accordo Strumento Finanziario

- modalità di selezione dei destinatari (ossia struttura degli avvisi, eventuali piattaforme per la presentazione delle domande, ecc);
- modalità di comunicazione del Fondo e degli avvisi, in coerenza con le indicazioni e linee guida del PR;
- modalità di monitoraggio degli avvisi e delle domande presentate;
- modalità di monitoraggio e rendicontazione dei beneficiari;
- eventuale supporto ai beneficiari (ad esempio per la revisione del business Plan o il superamento di altre problematiche che potessero verificarsi in corso d'opera);
- risorse umane coinvolte per le varie fasi rispetto alle attività previste dall'AdF;
- modalità di rendicontazione dei costi di gestione ai sensi dell' art.7 dell'Accordo;
- modalità di controllo sui beneficiari ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo;
- modalità di recupero dell'eventuali derivanti da irregolarità ai sensi dell'art. 5.15;
- gestione operativa della tesoreria ai sensi delle linee guida definite dall'art. 5.12.

6. SISTEMA DI MONITORAGGIO, SORVEGLIANZA E RENDICONTAZIONE

Come previsto dall'art.7 dell'Accordo di Finanziamento, il sistema di monitoraggio, sorveglianza e rendicontazione del Fondo è articolato in modo da garantire una gestione conforme al quadro regolamentare europeo, nazionale e regionale e assicura un controllo costante sull'attuazione dello Strumento Finanziario e sulle operazioni finanziarie. Il Soggetto Gestore è tenuto a verificare che le attività si svolgano nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, delle previsioni del Programma regionale, delle norme in materia di aiuti di Stato e del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del PR Molise 2021-2027, nonché in coerenza con il Regolamento operativo del Fondo.

Monitoraggio della documentazione e tracciabilità delle operazioni

Ai fini del corretto monitoraggio, il Soggetto Gestore assicura la conservazione, anche in formato digitale, della documentazione necessaria a verificare la regolarità delle operazioni. Tale documentazione comprende almeno:

- le domande presentate dalle imprese, corredate dalla documentazione istruttoria;
- i provvedimenti o i contratti di concessione sottoscritti con i destinatari finali;
- la documentazione probatoria dell'impiego del finanziamento per le finalità previste;
- i documenti relativi all'istituzione dello Strumento finanziario e ai flussi finanziari ricevuti dal Programma;
- gli atti relativi al funzionamento dello Strumento (sorveglianza, report, verifiche);
- i documenti che attestano la conformità agli articoli 60 e 62 del Reg. (UE) 1060/2021;
- la documentazione relativa alla liquidazione o all'uscita dalle operazioni;
- i documenti sulle commissioni e sui costi di gestione;
- i moduli di domanda e la documentazione giustificativa dei destinatari finali, compresi eventuali business plan e situazioni contabili;

Accordo Strumento Finanziario

- le check-list di controllo e le relazioni prodotte dagli organismi che attuano o verificano lo Strumento;
- le dichiarazioni rese ai fini degli eventuali aiuti de minimis;
- gli accordi di sostegno (prestiti, eventuali garanzie o altre forme di investimento) sottoscritti dai destinatari finali;
- le evidenze che attestano l'utilizzo delle risorse per gli obiettivi previsti;
- la registrazione puntuale dei flussi finanziari tra AdG, Strumento Finanziario e destinatari finali;
- la contabilità separata o i codici contabili distinti relativi al contributo del Programma.

Questo insieme documentale costituisce la base per il monitoraggio continuo, consentendo la piena tracciabilità delle operazioni e del flusso delle risorse.

Attività di controllo e verifiche

Il Soggetto Gestore effettua controlli documentali integrali e controlli in loco su base campionaria, da concludersi prima della certificazione della spesa da parte dell'Autorità di Gestione, salvo diverse indicazioni della Regione relative all'applicazione degli articoli 72 e 81 del Reg. (UE) 1060/2021.

Nel caso di irregolarità o anomalie, il Soggetto Gestore informa tempestivamente la Regione, adottando le misure necessarie di revoca e recupero e indicando le azioni correttive intraprese. Successivamente, trasmette al RUP un riepilogo dei controlli effettuati e dei relativi esiti, allegato alle rendicontazioni di spesa.

Le funzioni di controllo si inseriscono nel processo complessivo di supervisione previsto dal Si.Ge.Co. del Programma, che stabilisce ruoli, livelli di responsabilità e flussi informativi necessari per assicurare coerenza e regolarità nell'attuazione dello Strumento.

Rendicontazione periodica e flussi informativi

Finmolise, in quanto Soggetto Gestore, è tenuta a garantire un sistema di rendicontazione periodico e trasparente. In particolare, deve:

- aggiornare regolarmente il gestionale regionale e/o il sistema di monitoraggio, così da consentire la verifica puntuale delle attività svolte e dell'utilizzo delle risorse assegnate;
- trasmettere con cadenza trimestrale l'elenco delle domande ammesse e delle concessioni deliberate a valere sul contributo regionale, includendo le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Reg. (UE) 1060/2021;
- predisporre una relazione semestrale sull'attuazione, contenente lo stato di avanzamento delle operazioni, eventuali criticità e le misure adottate;
- redigere una relazione annuale comprensiva del bilancio del Fondo, del dettaglio dei proventi e delle perdite, delle spese di gestione sostenute, dell'elenco dei finanziamenti erogati (e delle eventuali garanzie concesse), nonché di un'analisi delle problematiche riscontrate e delle soluzioni attuate.

Accordo Strumento Finanziario

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere conforme alle disposizioni del Si.Ge.Co. vigente e agli obblighi di conservazione dei documenti previsti dal Capo II del Regolamento (UE) 1060/2021 e dai relativi allegati.

ALLEGATO B – Caratteristiche degli strumenti

Le forme tecniche di finanziamento ai sensi del presente Accordo saranno delineate nel Piano Aziendale in considerazione delle peculiarità dell'intervento e delle diverse esigenze di finanziamento previste.

Il Fondo interverrà, come precedentemente indicato, fornendo l'erogazione di strumenti finanziari nella forma di prestiti.

In via preliminare si potrà procedere alla pubblicazione di strumenti volti alla raccolta di manifestazioni di interesse al fine di identificare una questione sociale rivolta a specifici gruppi target.

Questa fase consentirebbe di verificare:

- la qualità dell'analisi del bisogno che si intende affrontare;
- l'urgenza del bisogno rispetto alle policy UE, nazionali e regionali;
- la rilevanza dell'intervento sul bilancio regionale;
- la qualità e rigore dell'approccio di misurazione previsto;
- la sostenibilità dell'intervento;
- la qualità del capofila e dei membri del consorzio.

Si procederà quindi:

- alla individuazione del gruppo di intervento;
- alla individuazione di una strategia di intervento;
- allo sviluppo di un modello operativo;
- alla stima dei costi del servizio;
- allo sviluppo di un modello finanziario da mettere in campo.

Considerata la complessità tecnica che caratterizza molti degli aspetti sopra elencati e il ruolo fondamentale di ciascuno di questi ai fini della selezione dei progetti da finanziare, si ritiene utile che la Finmolise SpA possa prevedere un servizio di supporto alla fase di perfezionamento della proposta progettuale da fornire alle imprese anche attraverso il supporto di esperti esterni.

Tali aspetti, già richiamati all'art. 5.5.1.9., saranno meglio dettagliati nel Piano Aziendale.

Si illustrano di seguito alcuni dei possibili ambiti di applicazione dello strumento in Molise.

Denominazione intervento	Sostegno a progetti di ricerca, sviluppo sperimentale, trasferimento tecnologico e innovazione nelle imprese
Obiettivo dell'intervento	Supportare le attività di R&I promuovendo sinergie tra le imprese, attraverso azioni mirate di trasferimento tecnologico che agevolino la transizione dalla ricerca fondamentale e applicata alle idee destinate al mercato
Target destinatari	<ul style="list-style-type: none"> - Micro, piccole, medie e grandi imprese - Centri di ricerca
Bisogni dei target individuati	<ul style="list-style-type: none"> - Competenze specialistiche per attività di R&S avanzate - Finanziamento per prototipazione, testing, validazione - Infrastrutture di laboratorio o impianti pilota - Strumentazioni avanzate e software specializzati - Supporto per adattare la tecnologia al contesto aziendale - Pianificazione del percorso di crescita del TRL
Strumenti	Prestiti a tasso di mercato, zero o agevolato Chirografari o assistiti da sistemi di garanzie regionali
Tempistica dell'intervento	60 mesi di media Il dettaglio dei periodi di ammortamento sarà definito nei successivi avvisi

ALLEGATO C – Funzionamento della Commissione di Investimento

- A. I Membri CI e gli Osservatori CI, diversi da quelli nominati ad hoc, rimangono in carica due anni con possibilità di rinnovo del mandato fino al termine del presente accordo. Se per qualunque motivo rimanesse vacante la posizione di un Membro CI, la Regione deve provvedere senza indugio alla nomina di un sostituto che ricopra la carica per il periodo rimanente fino al termine del mandato del Membro CI sostituito (fatto salvo quanto previsto dal presente Articolo, la Commissione di Investimento deve essere in grado di svolgere i propri compiti secondo quanto previsto dal presente Accordo anche in difetto della summenzionata sostituzione).
- B. I principi stabiliti nell'Articolo relativi alla composizione della Commissione di Investimento si applicano alla sostituzione di qualsiasi Membro del CI.
- C. I Membri CI non hanno diritto di percepire alcun compenso, remunerazione o indennizzo a valere sul Conto corrente "Fondo Credito alle imprese".
- D. La Commissione di Investimento si riunisce almeno una volta ogni trimestre. Il Presidente convoca la riunione su richiesta scritta presentata da un Membro CI e/o dalla Finmolise SpA.
- E. Le decisioni sono prese a maggioranza dei Membri CI presenti, inclusi i Membri CI che partecipano per conferenza telefonica o video-conferenza. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza di almeno due Membri CI. Il Presidente non ha diritto di voto.
- F. La Commissione di Investimento ha la facoltà di definire una struttura amministrativa per lo svolgimento dei propri incarichi. I costi e l'onere amministrativo di tale struttura saranno sostenuti unicamente dalla Regione, con l'esclusione di qualsiasi onere gravante sulla Finmolise SpA.
- G. La Commissione di Investimento dovrà adottare, previa consultazione della Finmolise SpA, il proprio Regolamento Interno, conforme alle disposizioni del presente Accordo entro 45 giorni dalla firma del presente Accordo.
- H. Il Comitato di Investimento deve essere convocato dal suo Presidente o, in sua assenza, dal membro più anziano;
 - a. la convocazione delle riunioni deve essere comunicata ai Membri CI e resa nota agli Osservatori CI tramite posta elettronica e deve essere ricevuta non più tardi di dieci Giorni Lavorativi prima della riunione, o in casi di urgenza, non più tardi di due giorni lavorativi prima della riunione;
 - b. la comunicazione dovrà includere almeno la data, il luogo e l'ordine del giorno;
 - c. la partecipazione alla riunione può effettuarsi anche tramite teleconferenza o videoconferenza, purché l'identità della persona sia verificabile dal Presidente (o in sua assenza, dal Membro CI più anziano presente alla riunione);
 - d. il Presidente ha il potere di iniziare la discussione su ciascun punto del programma, regolamentare il dibattito, inserire nuovi punti qualora tutti i Membri CI siano d'accordo e certificare il voto;
 - e. qualsiasi decisione della Commissione di Investimento dovrà essere riportata nel verbale redatto a cura della Finmolise SpA per conto del Presidente;

Accordo Strumento Finanziario

- f. le decisioni della Commissione di Investimento potranno essere prese in forma scritta e senza riunioni, secondo le disposizioni procedurali stabilite nel Regolamento Interno.
- I. Le comunicazioni alla Commissione di Investimento sono validamente eseguite qualora indirizzate alla Regione in conformità con quanto disposto dall'Articolo 15 del presente Accordo, o in alternativa a qualsiasi altro indirizzo che la Commissione di Investimento abbia validamente comunicato alla Finmolise SpA.
- J. I Membri CI dovranno rispettare precisi standard di integrità dettagliati nel Regolamento Interno della Commissione, e dovranno astenersi da azioni che possano indurre un conflitto di interessi nell'adempimento delle proprie funzioni.

L'Autorità di Gestione del PR Molise FESR FSE+ 2021-2027

Il Dirigente del Servizio "Competitività dei sistemi produttivi"

Il Direttore Generale di Finmolise SpA
